

In nome di S. M.  
Vittorio Emanuele III  
per grazia di Dio e volontà della Nazione  
Re d'Italia

La Commissione permanente <sup>d'istruzione</sup> ~~d'istruzione~~  
dell'Alta Corte di Giustizia  
adunata in Camera di Consiglio  
ha pronunciato la seguente

Sentenza

nel procedimento penale a carico di Emilio  
De Bono, Senatore del Regno, denunciato  
all'Alta Corte per i fatti seguenti:

1. aver fatto parte di una associazione  
a delinquere, conosciuta sotto il nome di  
Ceka, alla quale sono imputati numerosi  
delitti in danno di persone;

2. aver lasciato che donne facessero  
avere ogni facilità di accesso nel  
palazzo del Viminale e negli uffici della Di-  
rezione Generale della P.S. per occuparsi di  
affari ai quali il De Bono non rimaneva  
estraneo;

3. aver subordinato a propri interessi  
il regolamento dei giochi di azzardo;

4. aver ricevuto la somma di L. 480 mila, a titolo di sua partecipazione negli utili di una vendita di materiale residuo dalla guerra;

5. aver impedito che altro materiale bellico fosse regolarmente venduto mediante asta pubblica, e ciò perfino avere a trattativa privata ad un suo rappresentante;

6. aver speculato sulla vendita al governo lituano di armi e munizioni, appartenenti al Ministero della Guerra;

7. avere acquistato, col mezzo di persona di sua fiducia, gli Alberghi di Vallombrosa con lo scopo d'impiegarvi una grande casa da gioco;

8. aver fatto <sup>affari,</sup> incompatibili col suo ufficio, mediante la cooperazione da esso medesimo istituita e preceduta degli ufficiali in posizione ausiliaria speciale (Lipari);

9. aver organizzato e diretto l'approvvigionamento contro l'on. Amendola e di aver fatto atti di favoreggiamento verso gli esecutori di quella;

10. aver sottratto all'arresto gli aggressori dell'on. C. Lomi, ed aver partecipato al sequestro arbitrario di documenti che

per ragioni professionali l'av. Carlo Casare  
di <sup>Zorino</sup> ~~ferrara~~ teneva presso di sé in deposito;

11. aver avuto conoscenza, senza perciò  
impedirlo, dell'invio di una squadra di mi-  
liti fascisti a ferrara, incaricati di punire  
i dissidenti di colà;

12. non aver tenuto conto delle denunce  
di reati, minacciati o compiuti, in danno  
dell'on. Benini e dell'arciprete di Argenta;

13. essere fra i responsabili dell'assatti-  
nio Messetti, per aver avuto conoscenza della  
sua preparazione e non averlo impedito;

14. aver commesso atti di favoreggiamento  
verso i colpevoli dello stesso reato, cercando  
di agevolare la fuga e di nascondere i dispo-  
stare le tracce che sarebbero state utili al-  
la giustizia;

15. aver tentato di sottrarre alla giustizia  
il principale autore dell'aggressione contro  
l'on. Mizuri;

16. aver fatto rilasciare ad Amerigo  
Dumini un passaporto sotto il falso nome  
di Gino Bianchi e sotto falsa data.

Esaminati gli atti del procedimento,  
letta la Requisitoria del P.M., con la

quale si chiede che la Commissione permanente d'istruzione dell'Alta Corte di Giustizia  
 Dichiarò non far luogo a procedimento contro  
 il Senatore De Bono perché i fatti ad esso ad-  
 debitati in parte non esistono e in parte non  
 costituiscono reato.

Sentita la relazione del Senatore Cal-  
 lisio, a tal uopo Delegato

Considerato che le accuse portate  
 dinanzi l'Alta Corte di Giustizia contro il  
 Senatore De Bono si distinguono nettamen-  
 te in due gruppi; le une riguardano spe-  
 culazioni ed affari, fatti a fine di lucro,  
 in contrasto con gli interessi pubblici e u-  
 sando facoltà che il De Bono aveva soltan-  
 to per gli uffici di cui era investito; le al-  
 tre si riferiscono a reati commessi in dan-  
 no di persone, ed ai quali il sen. De Bono  
 è accusato di aver preso parte, o nella lo-  
 ro preparazione o come favoreggiatore.

A riguardo del primo gruppo, la de-  
 nuncia, in modo generale, e quant'a pre-  
 messa, dice che gli affari erano trattati  
 anche per mezzo di donne, d'incerta fama,  
 a cui, mentre il De Bono era Direttore Le-

nerale della P. S., era facile, come frequen-  
te, l'accesso agli uffici del palazzo Viminale.  
Con loro, continuava il denunciante, il De Bono  
si trovava in mondani conviegi, ed esse  
poterono così avere il modo di girare  
fino ad imporre la loro volontà. Erano le  
con'dette "Contesse del Viminale". A carico  
di una di queste il giornale "Il Sereno", il  
2 luglio 1924, pubblicò gravi per quanto  
indeterminate accuse, aggiungendo che i  
relativi documenti dovevano trovarsi in que-  
stura.

Interrogato il De Bono, disse che per ca-  
gione del suo ufficio egli dovette più d'una  
volta ricevere visite anche di signore, non  
esclusa quella a cui si crede che si riferisca la  
pubblicazione del giornale "Il Sereno". A lui, Di-  
rettore Generale della P. S., si rivolgevano per-  
sone di ogni condizione e per i più diversi moti-  
vi: ma egli non fece né avrebbe mai tollerato  
discorsi di cose estranee e molto meno propo-  
ste o trattative di affari, qualunque questi fos-  
sero e da qualunque parte venissero. Sul me-  
desimo argomento furono esaminati nume-  
rosi testimoni, e nessuno poté confermare,

anche soltanto per averne udito dire, il fatto denunciato: notevole è che fratali testimoni siano stati gli on. Finzi e Grandi; i quali, per essere Votosegretari di Stato con sede nel Tribunale, non avrebbero potuto ignorare, se e in che cosa di cui si fa colpa al sen. De Bono. Unica in senso contrario fu la dichiarazione del testimone Schiff-Giorgini, che disse d'aver saputo che nel Tribunale si trattavano per mezzo di donne affari di materiali residuati di guerra; senza per altro che egli abbia su ciò fatto espressamente alcuna allusione al De Bono. Ma poiché, come si è detto, si era occupato della cosa il giornale "Il sereno", con l'appunta che i documenti delle sue affermazioni si sarebbero potuti trovare in Questura, su questi due punti furono rivolte particolarmente le indagini della Commissione.

Esaminato il Direttore del giornale, questi dichiarò che, appena ebbe letto l'articolo, di cui non aveva in precedenza avuto cognizione, diede disposizioni che in quanto in esso erano detto si facessero prudentemente ricerche e che frattanto nulla più si pubblicasse. Egli venne così a sapere che della persona, di cui

aveva parlato il giornale, si diceva che durante  
la guerra si fosse occupata di "pratiche d'im-  
borcamenti", per suoi raccomandati; ma che  
nulla era il risultato di affari posteriormente  
trattati e molto meno di relazioni col sen. De  
Bono. Simili dichiarazioni, per quella che si ri-  
feriva alla Questura, furono fatte, in modo  
esplicito, dal capo dell'ufficio di polizia giudizi-  
ria.

Questo ciò fosse; e perché unico fatto pre-  
cipuamente indicato nella denuncia è la ausi-  
della pubblicazione del giornale "Il sereno", e  
la testimonianza di Schiff-Giorgini, che non in-  
verte direttamente il De Bono, rimane un fatto  
le molte raccolte e non è suffragata da nulla.  
Si pur nel inizio di prova; e perché, inoltre, nello  
esporre i fatti che in questa parte della de-  
nuncia sono, con ora si verrà a dire, partico-  
larmente imputati, da nessuno, compresi il  
denunciante, si fa mai pur cenno di alcuna  
ingerenza che donne facessero o abbiano a-  
vuto; la commissione <sup>ritiene che</sup> ~~non può essere~~  
~~non può essere~~ ~~che il fatto con questo capo~~  
della denuncia (n. 2) attribuito al sen. De  
Bono <sup>debe dichiararsi</sup> ~~non può essere~~ onerante.

Considerato che il sen. De Bono è accusato di aver favorito, come Direttore Generale della P.S. i detentori di bische, e di avere, per fini di sua personale utilità, spiegate grande attività nella formazione del decreto-legge 27 Aprile 1924, col quale, fra l'altro, fu data facoltà al Governo di poter concedere, con autorizzandolo, l'apertura di case di gioco.

La tolleranza e la incapacità della P.S. a riguardo delle bische e dei loro possessori era giunta a tal punto, che si denunciava, che il Ministro dell'Interno, nel fare la relazione al Re sull'anzidetto decreto legge, dove dichiarare che principalmente per riparare ad una situazione necessaria le nuove disposizioni. Quella dichiara la relazione al Re non è stata esibita, né è conosciuta. Ma non delegata al pure ammessa, o si deve credere che essa si è pubblicata alla riserica al fatto che la autorità di P.S. non sap. l'uff. n. III ne avesse adeguato norme di legge per poter con alla Comm. e battere con utili risultati i giuochi clandestini itali in alcuni modi entità ni, e con ciò si retrocede al passato, prima che De Bono fosse chiamato a reggere simile ufficio; o si vuole che quella dichiarazione si riferisca a condizioni presenti, e in tal

caso non la colpa di aver voluto le nuove disposizioni per suoi interessi, ma il merito dovrebbe darsi al De Bono di aver voluto per riparare a' difetti di così importante ramo della pubblica amministrazione. A parte ciò, e stando all'accusa guate è, che il De Bono, cioè, avrebbe voluto la nuova legge per potersene poi servire con proprio vantaggio, il fatto che si è dimostrato è che il De Bono non era o almeno non si mostrava favorevole al nuovo decreto; e poi che questo fu compiuto, egli propose al Presidente del Consiglio ed ottenne che ne fosse sospesa l'applicazione, fino a che dal Parlamento non ne fosse fatta la conversione in legge.

Restò, però, un fatto nel quale il denunciante ha chiamato l'attenzione della Commissione. La Giunta Comunale di S. Pellegrino, egli dice, ritirò la patente di esercizio al concessionario del Gran Casino Teatro, colà esistente, perchè costui vi aveva introdotto giuochi d'azzardo: e non che sopravvenne la locale autorità di P. S., la quale, sentita la Direzione Generale, restituì la patente e la pista fu riaperta. La Commis-

zioni ha fatto indagini su questo punto; ed interrogato, fra gli altri, il capo dell'ufficio competente in tal materia (Affari di politica amministrativa e giudiziaria, Ministero dell'Interno), ne ha appreso <sup>anche</sup> sulla esibizione di documenti ufficiali, che nessuna richiesta o consultazione, nel senso sopra indicato, era stata mai fatta dalla locale autorità a proposito del Casino - Teatro di S. Fellegriano; anzi, di fatto sarebbe mancata la ragione, avendo il Prefetto di Bergamo asserito che nessun atto in quell'ufficio esisteva che si riferisse in qualsiasi modo alla concessione o alla esistenza del gioco in quella località. Tale concessione fu poi realmente domandata, e la domanda ne pervenne al Ministero; ma questo la restituì senza alcun provvedimento e senza qualsiasi motivazione, per la ragione già detta che del decreto, di cui si sarebbe dovuto in questo caso far uso, era stata sospesa l'applicazione.

Per queste risultanze della istruttoria, che sono state confermate anche da numerose testimonianze raccolte, fra le quali c'è da notarsi quella del sottosegretario

di Stato per la Presidenza del Consiglio, che, per cazione del suo ufficio, conobbe e seguì tutta la preparazione del decreto-legge n. 3000 del 27 agosto, la Commissione <sup>ritiene</sup> ~~costituita~~ che il fatto, contenuto in questo capo della denuncia contro il sen. De Bono (n. 3), è da dichiararsi inesistente.

Considerato che un gruppo dei fatti denunciati si riferisce a speculazioni fatte o trattate dal sen. De Bono su materiali residuati dalla guerra.

Consiste il primo, si dice, nella vendita di una ingente quantità di rame, per la quale il De Bono ricevette, come sua parte degli utili, la somma di L. 2.80.000. La notizia, secondo il denunciante, ne fu data dall'on. Finzi ai signori Schiff Giorgini, Silvestri e Bonollo. L'on. Finzi ha negato di aver fatto questa comunicazione che gli è attribuita. Il comm. Bonollo ha dichiarato che, pur avendo egli avuto parte nelle lunghe vicende della vendita in questione, non ha mai udito cosa alcuna attinente al sen. De Bono. Schiff Giorgini invece e Silvestri han confermato il fatto, aggiungendo, però,

il primo che egli ignorava per quel titolo  
avere il de Bono ricevuto la somma auget-  
ta; cioè, se per suo personale conto o se per  
ragione di ufficio.

Venivan così a mancare quasi  
interamente le affermazioni date a sostegno  
dell'accusa. Tuttavia, poiché un fatto de-  
terminato erasi indubbiamente rivelato; cioè,  
che della vendita di una grande quantità di  
materiale bellico, non rame però, ma ac-  
ciaio, erasi ricavata una considerevole som-  
ma oltre il prezzo contrattuale, o di quella una  
parte era stata data al sen. de Bono; la com-  
missione ha voluto per suo conto ampliare  
le indagini, esaminando testimoni, confron-  
tando, e tutto accertando sulla base di ri-  
veri documenti.

Per questa via si son potuti ristabi-  
lire con chiarezza i fatti. Della vendita di  
cui si questione parlò al fine; ed allo Schiff  
Grozini l'ispettore Battioni, reggente l'ufficio  
speciale per l'alienazione dei materiali di  
guerra. Interrogato, egli disse che, essendo stato  
incaricato di fare un'inchiesta a proposito  
di questa vendita, nulla erane risultato

che potesse in qualsiasi modo esser posto a carico del sen. de Bono: circostanza questa, che non ha importanza nella presente questione, poiché la incidenza fu del tempo in cui de Bono non aveva ancora i pubblici uffici di cui più tardi fu investito. Il Bottoni poi spiegò che il materiale, consistente in molte migliaia di tonnellate di acciai grecisti, fu da prima aggiudicato a due associazioni, la Cooperativa Alessandrina Mutilati e Combattenti e la Federazione Arditi d'Italia, con sede in Bologna. Il prezzo non era stato determinato. Fu poi fatto stimare da persona esperta. Mentre, però, su questo prezzo le due associazioni erano ancora nel discutere i bassi, pervennero offerte di prezzi anche notevolmente superiori: ed allora, l'alto commissario delle ferrovie, a cui era stata affidata la liquidazione dei materiali di guerra, restite, come ne aveva facoltà, i precedenti contratti, riprese a trattare con gli offerenti, e finì col dare la preferenza alla ditta Metallifera di Torino, rappresentata dal ragioniere Cerato. Il quale per liberarsi dalle due società aggiudicatrici, che per l'avvenuta restituzione dei

Loro contratti pretendevano compensare mi-  
 nacciavano liti; e perchè a lui era stata fatta  
 sollecitazione, come a fascista, che contribuiva  
 al pagamento de' debiti derivati dalla Marina  
 su Roma; acconsentì a dare oltre il prezzo  
 contrattuale la somma di 4 milioni di lire, che  
 furono messi a disposizione dell'Alto Commis-  
 sario. E da tal somma questi trasse L. 400  
 mila, e le passò al de Bono, affinché, per suo  
 ufficio di Comandante Generale della M. N. V.,  
 dal quale dipendeva la Commissione incarica-  
 ta della liquidazione de' debiti sopra detti,  
 egli conformemente le dovesse a tale scopo  
 erogare. Quattro assegni <sup>bancri</sup> di L. 100 mila ciascu-  
 no, furono dall'Alto Commissario girati al  
 nome del Gen. de Bono: dall'ispettore Battio-  
 ni furono questi consegnati al generale  
 Sacco, che li presentò al de Bono; il quale li  
 firmò per la riscossione, e di questa fu incarica-  
 to il Macchietti, appartenente alla Direzione  
 Generale della P. S. con l'incarico della gestione  
 dei fondi per spese riservate. Ritolta la somma,  
 fu depositata nella cassa del detto ufficio, e  
 quindi a volta a volta ritirata. Direttamente  
 dal gen. Sacco o mediante dagli interessati al

rag. Paolo. Quando il sen. De Bono lasciò  
la Direzione Generale della P.S. si trovava  
ancora nella cassa qualche residuo della som-  
ma depositata, e ne fu fatta consegna, come  
tutto risulta da speciali, ed esibite, contabi-  
lità.

Tali i fatti; e su d'essi non v'è  
dubbio che molte osservazioni occorrerebbero,  
se esse non fossero estranee al doveri la que-  
stione esaminare unicamente nei rapporti  
col sen. De Bono; a cui riguardo è pur fuori  
di dubbio che la confusione di affari diversi  
nella sua persona e il modo singolare ond'essi  
erano concepiti e trattati, han prodotto intre-  
ci e sovrapposizioni, che non potevan certo con-  
tribuire alla chiarezza ed alla regolarità di  
tutti i suoi atti. Ma, nel caso presente, da  
tutte le cose su esposte si può sicuramente  
dedurre che la somma di L. 400 mila fu data  
a De Bono, non come una partecipazione negli  
utili della vendita, alla quale, d'altronde, nes-  
suna opera è apparsa mai che da lui fosse data,  
ma solo perchè, quel Comandante Generale  
della M. N. V., egli se ne servisse in pagamento  
delle spese sostenute dal partito per la marcia

in Roma. Ed è risultato, altresì, che di detta somma il De Bono non fu mai in possesso, avendo egli lasciato, dovrei aver firmati ~~gli~~ <sup>per</sup> ~~assegnati~~ <sup>assegnati</sup> ~~grati~~ <sup>grati</sup> al suo nome, ad altri la cura dell'incasso e della erogazione. Quindi è da concludersi che, se il fatto denunciato è vero, nel senso che al sec. De Bono fu assegnata una parte della somma riscossa per la vendita dell'acciaio, o in occasione di <sup>(n. 4)</sup> ~~questa~~ <sup>questo</sup> è pur vero che, per quanto si è potuto accertare, ogni elemento di personale interesse deve essere eliminato, e perciò il fatto stesso è da dichiararsi non costituente reato.

Simile accusa al De Bono si è fatta a proposito della vendita di 2000 tonnellate di rame. All'ufficio, di cui neppure era, come si è detto, il Battioni si presentarono due persone, che si dichiararono in rapporti con l'Amministrazione provinciale e col Mordè di Paroli di Treviso. E con esse furono iniziate trattative: se non che, dice il denunciante, mentre queste erano in corso, il Prefetto di Treviso ricevette un telegramma firmato De Bono, col quale gli si faceva invito di farsi che andasse deserto. La pubblica

atto per materiale di guerra presso il Mon-  
te di Paschi di quella città, e ciò allo scopo di  
farlo ottenere a trattativa privata, a un pre-  
stanome dello stesso De Bono.

Incominciati su questo punto gli esami  
dei testimoni, Schiff-Giovinetti confermò la  
denuncia. L'on. Finzi, invece, dette una  
spiegazione tutta diversa dei fatti; e portò  
in riferimento agli telegrammi scambiati, quan-  
do egli era Sottosegretario di Stato, fra il Mi-  
nistero dell'Interno e il Prefetto di Siena, la  
Comunicazione ne ordinò la presentazione, e  
in copia autenticata la ebbe. E <sup>poteva</sup> ~~potrebbe~~ con que-  
sti elementi accertare che realmente un te-  
legramma firmato De Bono, e relativo alla  
vendita del rame, fu spedito al Prefetto di Siena  
il 25 ottobre del 1923; ma con esso non si deve-  
rebbe se non che il Prefetto deve informarsi  
riservate sulle due persone, che, come si è det-  
to, si erano presentate per trattare l'acquisto  
del materiale suddetto. Certo, fa meraviglia  
che tale richiesta sia stata firmata, fuori di  
ogni mia competenza, dal sen. De Bono, il quale  
ha, di più, dichiarato di non aver preso neppure  
cognizione di ciò che firmava. Ma la

spiegazione è stata data dal Battioni, il quale  
 ha confessato che egli fu l'autore del telegram-  
 ma, ma pensò di farlo firmare dal Le Bonu,  
 sia perché egli non aveva il cognome della comi-  
 tazione col Prefetto, sia perché questi nell'in-  
 dagine e nel rispondere si prendesse maggiore  
 premura. Ma perché non farlo firmare dall'Al-  
 to Comissario, a cui la materia spettava?  
 Ma venendo al telegramma, è certo che questo  
 non conteneva affatto ciò che è stato denun-  
 ciato: nessun accenno al cercare impedimenti  
 per la vendita. Avvenne, però, che della ri-  
 chiesta fatta al Prefetto ebbero notizia le due  
 persone che ne erano oggetto; e, interpretandole,  
 per qualsiasi ragione, nel senso che poteva ri-  
 manessero interrotte le inopiate trattative,  
 ne fecero reclamo al Ministero. L'on. Frus-  
 allora, il 9 nov. 1923, telegrafò al Prefetto  
 che dicesse se nel senso del reclamo avesse  
 ricevuto qualche anteriore telegramma; e  
 il Prefetto rispose negativamente, aggiungendo  
 che di simile affare egli non aveva mai avuto  
 ragione d'occuparsi, dopo che ebbe dato le in-  
 formazioni che gli erano state domandate.  
 Questo ciò fu confermato dalle testi-

monetae raccolte, fra cui fu quella del Proveditore del Monte de' Paschi, che affermò che nessuno era stato mai autorizzato a trattare in nome o per interesse del Monte de' Paschi, il quale, in tanto aveva avuto cognizione dell'affare trattato, in quanto, in relazione con esso, gli era stata fatta domanda di una sovvenzione, che fu concessa, senza che questa operazione abbia poi avuto più seguito. La vendita, infatti, non ebbe più luogo, né per pubblica asta, né a trattativa privata; e questa avvenne, non per ingenuità di chi poteva avervi qualche interesse, ma pel solo fatto che l'Amministrazione delle ferrovie volle ed usò di quel rame per i propri servizi, come ne aveva, in preferenza di ogni altro, il diritto. Manifesto è quindi che il fatto attribuito al sen. de Bono, di aver cercato d'impedire la regolare vendita di materiale di guerra, per fini di suo personale vantaggio (n. 5), non è esatto, e tale deve dichiararsi.

Ancora un capo d'accusa è stato offerto alla denuncia del materiale di guerra. Ora si tratta di armi e munizioni; cioè, di 50 mila fucili e 40 milioni di cartucce, apper-

tenenti al Ministero della Guerra. Questo materiale, si dice, era stato ceduto, a condizioni di speciale favore, al Comando Generale della M. N. V., onde l'interesse del Comandante De Bono a farne speculazione, poichè non meno di due milioni di lire sarebbe stato il compenso per la cessione, se questa si fosse riusciti a fare utilmente. La Commissione ha cercato con l'esame di testimoni e documenti di stabilire il fatto in tutte le sue particolarità. Ed ha veduto che non consiste in altro tal fatto che in trattative, e meglio può dirsi in tentativi di trattative da parte di parecchi speculatori, che intendevano per rivendere con forte guadagno tutto il materiale al governo della dittatura. Tali trattative fallirono tutte, perchè nè dalle persone che se ne occupavano per proprio conto, nè da quelle che si dicevano interpreti del governo lituano furono mai fatte proposte, che dal Ministero della guerra e più da quello delle Finanze fossero giudicate accettabili.

Durante queste indagini due sole volte è comparso il nome del sen. De Bono. Primo a menzionarlo fu Schiff Giorgini; il quale

Disse che essendosi, per l'affare in questione, recato più volte al vicinato, non vide De Bono, ma vide che le persone, con le quali parlava, entrarono più volte nella stanza di lui, che era vicina, per informarlo e consultarlo: poi fu il teste Jazoli, che disse che da alcuni che erano andati a parlargli di tal faccenda aveva inteso che questo molto stava a cuore al sen. De Bono; ma subito ha soggiunto che poi incontratolo, e chiestogli se così realmente fosse, il De Bono smentì, e si mostrò infastidito di simili voci sul suo conto.

Tutte allusioni, Tunique, supposizioni, riferimenti altrui, nessuna determinazione indrappone: unica indiretta circostanza nella quale il De Bono personalmente apparisce è quella poc' anzi detta del suo incontro col Jazoli; ed è in senso contrario alla Denuncia. Anche ammesso, come ragionevolmente si può, che il De Bono non ignorasse ciò che venivan trattando persone a lui vicine e dentro i suoi stessi uffici, questo non basta per supporre partecipazione di tali trattative; le quali, inoltre, non essendo, come si è detto, uscite mai

dallo stato di disonori e d'ipotesi, non hanno elementi che <sup>loro siano</sup> ~~costituiscano~~ caratteri di reato: lo stesso Schiff-Giorgini ha dichiarato che egli cessò dall'andare a parlare di questa vendita di fucili e cartucce quando vide che la cosa volgeva allo scherzo. Il fatto denunciato, come accusa di Bono non esiste (n. 6), e quando esistesse non costituirebbe reato.

Considerato che anche verso altro oggetto la denuncia dice che l'attività afferistica del De Bono si manifestava; e come esempi si ricordano l'accordo di lui con tal Mario Sargens per gli alberghi di Valcombroza e la costituzione di un'apparente cooperativa fra gli ufficiali in posizione ausiliaria speciale.

Sul primo punto la base dell'accusa è ancora una volta la parola di Schiff-Giorgini. Dinanzi la Commissione questi ha confermato il fatto denunciato; meglio precisando che l'acquisto degli alberghi di Valcombroza era stato fatto dallo Sargens senza lavorare affatto denaro, ma soltanto mediante cambiali, che egli confidava di poter pagare

alla scadenza, perché da De Bono aveva avuto l'assicurazione che gli si sarebbe fatta sollecitamente la concessione del giurco, e così egli si sarebbe procurato i mezzi occorrenti per l'adempimento delle sue obbligazioni.

Interrogato lo Surgens, questi ammise che avendo incontrato lo Schiff-Gorini, poté bene avergli detto dell'acquisto che allora aveva fatto, ma negò recisamente quanto dallo Schiff-Gorini gli era stato attribuito a riguardo di De Bono: disse alla Commissione lo Surgens che egli non conosce De Bono, che non ha avuto mai con lui alcun rapporto d'affari, e in questo particolarmente di Vallombrosa non avrebbe avuto alcuna occasione, né interesse, per chiederne od accordarne qualora la partecipazione od anche semplice ingegneria. Con ciò si vedeva caduta la base dell'accusa; ma si è voluto indagare ancora con altri testimoni e col prendere cognizione degli atti relativi all'acquisto suddetto. I testimoni, cap. Butturini e gen. Vacco, hanno confermato quanto lo Surgens aveva detto circa l'aver stato il

De Bono totalmente estraneo all'affare.  
 E dall'istromento di acquisto si è rilevato  
 nemmeno esser vera l'affermazione dello  
 Schiff Giorgini in quanto al pagamento  
 del prezzo: di questo una parte fu subito  
 pagata in contanti, per un'altra il pagamento  
 fu convenuto a brevissima scadenza, e  
 per l'ultima non furono presi che 5 mesi  
 di tempo, pagando gratuitamente gli interessi e  
 dando garanzia ipotecaria. Non esistono  
 le cambiali che per la scadenza del prezzo  
 avrebbero dovuto esser pagate con i prodotti  
 di' del grano, la cui pronta consegna sareb-  
 be promessa de Bono, in forza precisamente  
 di quel Decreto di cui egli stesso aveva chiesto  
 ed ottenuto la sospensione. Perciò è manifesta  
 la inesistenza del fatto (n. 1), che gli è stato  
 attribuito.

Che il De Bono abbia costituito una  
 cooperativa fra ufficiali in P.A.I. (la  
 "Upar"), della quale egli fu Presidente, nes-  
 suno, lui stesso compreso, ha negato. Il de-  
 nunciante aggiunge che questa coopera-  
 tiva si diede subito agli affari, ed uno dei  
 più fruttuosi fu l'appalto per il lavoro.

di disfaccimento di una grande quantità  
 di cartucce, procedute dal laboratorio  
 pirotecnico di Bologna. Il finanziamento  
 ne fu fatto dal Banco di Roma, che scontò  
 al sacco, presentato da De Bono, un effetto  
 di L. 300000, che fu poi <sup>ceduto</sup> girato alla Banca  
 Adriatica di Trieste; di modo che il De Bono  
 venne in relazione d'affari col direttore  
 di questa Banca; persona, dice il denun-  
 ciante, di pessima fama, colpita da mandato  
 di cattura per fallimento in cui la Banca poi  
 cadde. Fonte di questa <sup>capo della</sup> denuncia una  
 lettera anonima pubblicata nel giorno  
 16 "Il nuovo Paese". Ma la sommarione  
 sua conoscenza d'un articolo del giornale  
 "La voce repubblicana", col quale si censurava  
 il De Bono per l'affare appunto delle cartucce  
 sopradette, e che autore era l'on. Eugenio  
 Chiesa. Il quale, interrogato, disse che egli cre-  
 deva che il De Bono non potesse partecipare  
 ad affari ov'era interenato lo Stato, essendo  
 appartenente come ufficiale all'Esercito, pur  
 quantunque collocato in posizione autoraria  
 speciale. Ha però aggiunto che le notizie  
 sul conto di De Bono egli conosceva soltanto

per avergliela comunicata alla persona, e  
 che poi dal generale Cortese era stato assicurato  
 che non era stata commessa alcuna irregolarità.  
Seguendo questa indicazione, fu inter-  
 rogato il gen. Cortese e poi altri, e furono chiesti  
 ed esaminati documenti, e poté stabilirsi  
 quanto appresso: La Cooperativa tra ufficiali  
 in p. a. i. fu costituita con atto notarile del  
 10 nov. 1921: avendo essa fra i suoi scopi anche  
 quello di assumere appalti, per poter sovvenire  
 ai bisogni dei soci, tutti reduci di guerra, con-  
 corse alla gara per l'appalto dello scaricamento  
 dei bossoli appartenenti al laboratorio fuotocen-  
 tro di Bologna: la gara ebbe luogo in due tem-  
 pi; da prima la offerta migliore fu fatta  
 dall'avv. Salmucci, autore delle notizie all'on.  
 Chiesa; seguiva, alquanto minore, quella  
 della Cooperativa; ma mentre questa si ob-  
 bligava a compiere il lavoro in 90 giorni, il  
 Salmucci ne chiedeva 200. Perciò la gara  
 fu rinnovata, sulla base, in quanto al prezzo,  
 della offerta Salmucci, e in quanto al tem-  
 po di quella della Cooperativa; la quale fu  
 vincitrice, e il contratto dell'appalto fu fatto  
 con essa il 21 nov. del 1922. Occorreva dare

cauzione, ed a questa servì la sovvenzione di  
 L. 30000 data dal Banco di Roma, mediante  
 lo sconto di un effetto di altrettanta somma al  
 gen. Tacco, presentato dal ~~gen.~~ De Bono; som-  
 ma, che alla scadenza fu restituita allo stesso  
 Banco di Roma; onde se è vero che questo aves-  
 se ceduto il suo credito alla Banca Adriatica  
 di Trieste, ciò formò esclusivamente rapporto  
 fra i due istituti, senza che appaia come  
 avrebbero potuto entrarvi i debitori, che non  
 chiesero, come si è detto, proroga alcuna al  
 pagamento del debito. L'appello fu esegui-  
 to regolarmente: è vero che nel frattempo si  
 fece una inchiesta, da cui si è tratto argomen-  
 to per dire che irregolarità non debbono essere  
 mancate, ma quella inchiesta non fu che  
 una delle ispezioni che l'Amministrazione  
 centrale dispone per assicurarsi del norma-  
 le procedimento di tutte le sue dipendenze: e  
 infatti, per quanto si è potuto conoscere, nulla  
 ne risultò che fosse posto a carico della coope-  
 rativa per il lavoro che stava eseguendo nel  
 laboratorio di Bologna.

Tali essendo i fatti, non vi si vede  
 qual cosa possa considerarsi d'illegittimo

o biasimevole. Ma resta la domanda: poteva il De Bono, sia pure come rappresentante della Cooperativa, entrare in rapporto d'affari con lo Stato, non avendo egli cenato di appartenere all'Esercito? Pur ammesso che non potesse, non si tratterebbe che di una contravvenzione a disposizioni di carattere amministrativo e disciplinare, come lo stesso on. Chivera ha riconosciuto; ma su tal questione qui non occorre fermarsi, perché è stato dimostrato che quando la Cooperativa annunciò l'appalto il De Bono non ne faceva più parte, essendocene egli dimesso appena il partito fascista giunse al governo, e prima che egli fosse nominato Direttore Generale della P.I.

Considerato che anche questo capo d'accusa <sup>(n. 8)</sup> viene, così, a mancare, resterebbe ancora ~~da considerare~~ perché il fatto della Cooperativa, quale è stato accertato, non costituisce reato, né altro, in questa materia dell'affarismo, la denuncia offende. Ma durante la istruttoria, altre voci sono giunte alla Commissione, che non le ha lasciato cadere. In una lettera, che il Dumini scrive il 28 Agosto 1924 all'on. Finzi, e che la Direzione delle

Carceri trassenne e la commissione d'istru-  
 zione ha aperto e letto, il Dumini dice che a  
 suo tempo si prenderà una feroce vendetta contro  
 le Bono, rivelando come questi fosse dedito all'af-  
 farismo e come per il lavoro sopra detto nel la-  
 boratorio pirotecnico di Bologna si fosse a lui  
 dato un compenso di L. 200 mila. Ma per quan-  
 to al Dumini siano state chieste le prove dei  
 fatti, che egli aveva scritto di conoscere, o alme-  
 no le indicazioni che fossero valse a confermare  
 in qualsiasi modo le sue affermazioni, nulla  
 se ne poté ritrarre; onde fu forza concludere  
 che a far l'impudica genetica accusa egli  
 non sia stato mosso se non dalla irritazione  
 sua contro le Bono, più volte manifestata,  
 per motivo che non ne aveva ricevuto, dopo  
 l'assassinio dell'on. Matteotti, quell'aiuto  
 che egli credeva di essere in diritto di avere; e  
 che perciò le stesse sue affermazioni, o meglio  
 minacce, non potevano esser tenute in conto  
 per ritornare sul giudizio, che, sulla base di più  
 sicuri elementi, era stato già fatto.

In ultimo, fu Cesare Rossi che disse  
 essere abituale in le Bono l'affarismo, e la  
 dimostrazione poteva trovarsi nella corrispon-

denza di lui con Carlo Bazzi, suo cugino; dice ancora che di affari continuò De Bono ad occuparsi anche dopo esser stato nominato Direttore Generale della P. S., e specialmente a favore della sua cooperativa, servendosi de' mezzi che il pubblico ufficio a lui dava per vincere ogni altrui concorrenza nella domanda degli appalti. Quali altri appalti, fuori di quello sopra detto, la Cooperativa abbia avuto o semplicemente chiesto, non è noto e nessuno ha mai detto. In quanto alla corrispondenza col Bazzi, non è stato possibile averne notizia, egli essendo fuor d'Italia fuggitivo, e le sue carte, dopo una perquisizione fatta nel suo domicilio, essendo state restituite a chi lo rappresentava. Per altro, nessuna utile conseguenza se ne sarebbe potuta trarre, poiché queste lettere, che si dice trattino di affari, risalgono, se realmente esistono, a tempo anteriore all'avvento del fascismo al potere ed alla nomina del De Bono agli uffici di cui fu poi investito.

A questo punto non si può non osservare che tanto cumulo di accuse e sospetti, di voci per lo più vaghe, ma diffuse e tenaci, non sarebbe stato possibile, se non

gli si fanno delle occasioni, han pur solo  
 apparenti, se non fosse caduto sopra un ter-  
 rena disposto a riceverlo e vivificarlo. Ma,  
 pur così essendo, non si può, secondo giustizia,  
 trarne questa generale osservazione a costitui-  
 re la prova di fatti, che per se stessi non han-  
 no quegli specifici elementi che formano i  
 caratteri della verità. E perciò, riassumendo  
 tutte le su esposte considerazioni e conclusio-  
 ni, si deve riconoscere e dichiarare che i capi  
 della denuncia fin qui esaminati, riguardanti ~~l'af~~ non si rincontra  
~~nessuna~~ ~~testimoniato~~ ~~al~~ ~~le~~ ~~Bono~~, non hanno comitato <sup>malizia</sup> <sup>perché</sup>  
la per procura effetto prima seconda officio.

Considerato che in quanto al se-  
 conda gruppo delle accuse mosse al Len. de  
 Bono, e che si riferiscono a reati in danno  
 di persone, il denunciante anche qui promet-  
 te un'accura generale, ed è che il Le Bono fe-  
 ce parte di una associazione, creata con lo sco-  
 po appunto di commettere quei reati, designan-  
 do le vittime, dandone i mezzi, scegliendone  
 gli esecutori, occultandone le tracce per por-  
 viare il corso della giustizia. Quest'associazione  
 era detta la Ceka, ed è stato assermato che ne-  
 gli ultimi tempi, mentre più vivaci si facevano

Le opposizioni al fascismo, le si volle dare una più regolare costituzione, onde essa diventò un organo normale del partito e del governo fascista, ed una de' suoi componenti era il sen. De Bono.

La prova di questo fatto, dice il denunciante, si trova in una lettera, chiamata anche testamento, che l'on. Finzi avrebbe scritto dopo che ebbe dato le dimissioni da sottosegretario di Stato per il Ministero dell'Interno, <sup>con l' scopo di</sup> per difender-  
si contro il pericolo che, per salvare altri, si fosse voluto ~~rendere~~ <sup>render</sup> lui responsabile dell'assassinio dell'on. Matteotti. Doveva rimanere segreto questo documento, fino a che non fosse stato necessario il servirne: tuttavia si dice che l'on. Finzi ne desse notizie a più persone, e particolarmente a Schiff Giorgini, Guglielmo Emanuel e Carlo Silvestri, ai quali lo avrebbe mostrato esatto anche teppere. Per questa via, si apprende, se ne è rivelato il contenuto, e questo fra l'altro ha saputo, essere in quel documento affermato che la Ceka esisteva, e che di essa faceva parte il senatore De Bono.

Che una lettera, nelle circostanze suddette, sia stata scritta dall'on. Finzi per cosa non

costa. Egli stesso, l'on. Finzi, lo ha ammesso, e le numerose testimonianze raccolte ricordano sulla sua forma e su altre particolarità, non sulla sua esistenza. Ma questa lettera non fu esibita alla Commissione, che inutilmente la chiese e la ricercò con tutti i mezzi di cui poteva disporre: riuscì infruttuoso anche l'ordine di sequestrarla, perché non fu trovata ove si era detto che era stata depositata. Sicché le notizie intorno ad essa derivano tutte ed esclusivamente dalle testimonianze di coloro che dicono di averne avuto comunicazione o di averne almeno sentito parlare.

I Schiff-Giorgini e Silvestri affermano di aver <sup>che, essendo essi veduto più volte il Finzi, quando,</sup> ~~perciò essi erano~~ <sup>travemente turbato</sup> ~~per le dimissioni che~~ gli erano state imposte, e per i pericoli <sup>per-</sup> ~~sonali~~ temuti, egli cercava di avvicinarsi ai capi della opposizione al governo; e di aver allora avuto da lui stesso comunicazione della lettera, che lessero, ricordando ancora che in essa, fra l'altro, si diceva come la Ceka si fosse costituita e ad essa appartenere le Bone. L'Emmanuel in tanto ne sapeva in quanto gliene aveva parlato il fratello dell'on.

Finzi. Le tre persone indicate, come testimo-  
 ni, dal denunciante sono, dunque, concordi  
 nella conferma del fatto, per quanto due sol-  
 tanto d'anno d'aver avuto cognizione diretta  
 del documento. Ma altre e più numerose te-  
 stimonianze furono date in senso recisamen-  
 te contrario. Il primo a smentire Schiffr-  
 goni e Silvestri è stato lo stesso on. Finzi, il  
 quale non solo ha negato d'aver scritto quanto  
 gli è stato attribuito intorno all'associazione  
 e a De Bono; ma su di loro, e massime sul  
 Silvestri ha sifortato l'accusa, dicendo che <sup>cercarono di va-</sup> ~~perdersi~~ <sup>li va-</sup>  
 lersi del suo stato di turbamento grave, per  
 farlo con scalte domande a rivelare ciò che  
 poteva loro essere utile per ~~le~~ fini di giorna-  
 listi o di avversari del fascismo. Il denun-  
 ciante è stato a sua volta smentito dal com-  
 m. Giordano, che ha dichiarato di non avergli  
 mai dato le notizie che l'altro dice d'averne  
 avute sulla Ceka e sul De Bono, né gli avrebbe  
 potuto dare, nulla egli avendo mai  
 saputo di tale associazione e ritenendo il De  
 Bono incapace di simili delittuose relazioni.  
 Il D.<sup>o</sup> Grolli e il sen. Morello, indicati pur essi  
 dal denunciante, hanno fatto analoghe dichiara-

razioni; il primo dicendo che, pur frequen-  
dando la casa dell'on. Giug, non l'aveva  
mai inteso parlare di Ceta o de Bono; ed al-  
tre volte ripeté che il sen. Morello, che pure  
ebbe col Giug un colloquio <sup>durante il quale fu</sup> ~~discussione~~ <sup>menato al coman-</sup>  
~~francesca~~, nei giorni stessi della sua crisi politica. <sup>del condimento</sup>  
Nei diversi sostanzialmente sono le testimo- <sup>della cucina nel</sup>  
nianze rese dal gen. Riccio, dall'on. Grandi, dal- <sup>la quale non si</sup>  
l'on. Acerbo. Queste si sovrappongono a quelle del- <sup>avvennata che è</sup>  
la Schiff Giorgini e del Silvestri, non solo per il <sup>de Bono fanno</sup>  
loro numero, ma anche per la qualità dei testi- <sup>parte delle cose</sup>  
moni, che, per il loro ufficio o per altra ragione,  
avevano avuto più lunghi e stretti contatti  
col Giug, e non avevano interessi per trarre le  
parole di lui a significato diverso da quello  
che dovevano realmente avere.

Una prova che il de Bono appartene-  
va <sup>a</sup> ~~alla~~ delittuosa associazione si è demun-  
strata nel fatto che nulla egli <sup>faceva</sup> ~~face~~ per rendere  
sollecita ed efficace l'azione della P.S., ~~mentre~~  
quando avvenivano reati che con quella <sup>prevenivano e colla loro presenza si creavano</sup>  
dovevano indubbiamente collegarsi. Posto  
pur come vero il fatto, non può con certezza  
dedursene la prova supposta, poiché la  
impotenza della P.S. ad impedire i reati ed

a scoprire gli autori più ben direndone da  
altre ragioni, che non han quelle <sup>voluntarie</sup> ~~disponibili~~  
e colpevoli che si attribuiscono a chi ne sta a  
capo. E se pur queste si volessero ammettere,  
basterebbe a guastare l'interesse del partito,  
senza dover di più supporre un determinato  
vincolo d'associazione a delinquere. Ma si  
è saggimento che il De Bono aveva intimi  
relazioni con Amerigo Dumini, capo Egl. esec-  
utori degli ordini che la Ceka dava, e la cui  
criminosa attività egli non poteva ignorare.  
Se così pur fosse, non se ne vede il necessario  
legame con l'appartenenza del De Bono alla  
associazione; ma così non è; perché la con-  
traria certezza di rapporti non si è mai avu-  
ta fra me due, ~~in alcuna delle~~ nessuna delle occasioni menzionate qui ? +  
megli si è avuta occasione di dimostrare, e  
se ne avrà anche più in appresso. E siccome, lo  
stesso Dumini, mi fu espressamente inter-  
rogato, <sup>ma dichiarando</sup> che, per quanto poteva egli sapere - e  
certamente egli avrebbe tutto saputo - doveva  
escludere che il De Bono <sup>abbia mai fatto</sup> ~~facesse~~ parte di qual-  
siasi associazione od istruca, avente lo scopo  
d'intimorire e punire <sup>gli avversari del</sup> ~~il~~ ~~fascismo~~ ~~dal~~ ~~fascismo~~.  
Rossi e Marinelli, che la sera del



non trovano conferma in alcun elemento probato  
 raccolto alcuna prova che le abbia confermate  
 o le abbia almeno fatte servire come indizio di  
 utile indagine. Molte invece sono le prove in con-  
 trario; e non come negazione soltanto di quelle  
 affermazioni, ma <sup>anche</sup> come mode e precise attesta-  
 zioni del fatto opposto. E a queste testimonianze  
 e anche altre circostanze, come ho dimo-  
 strato, confermano valore. ond'è da concludersi  
 che non esiste il fatto <sup>imputato con pieno capo della denuncia</sup> ~~adddebitato~~ al sen. De  
 Bono, cioè la sua partecipazione ad una as-  
 saultazione <sup>(n. 1)</sup>, che si dice costituita con lo scopo  
 di commettere atti di violenza e reati.

da al n. 8  
 un altro

Considerato che, passando ora  
 la denuncia ad esporre i casi particolari  
 della responsabilità del sen. De Bono in reati  
 commessi a danno di persone, il primo è  
 quello dell'aggressione contro l'on. Amendola.  
 E in questo la responsabilità del De Bono  
 deriva, secondo il denunciante, <sup>(ed è provata)</sup> da due cir-  
 stanze; dell'essersi fatta l'aggressione ordinata  
 dalla Ceka, e dall'averne, così è afferma-  
 to nella lettera dell'on. Finzi, disposto il De  
 Bono ogni più minuziosa particolarità di es-  
 ecuzione.

In quanto alla Ceka, non occorre

ripetere quella che pur ora se n'è esposto e concluso. E in quanto alla lettera finj si è pur detto che il contenuto non se ne conosce; e quale sia il valore che può darsi alle due testimonianze, da cui essa è unicamente costituita, parimenti qui non occorre ripetere. Però, sia per indicazioni avute posteriormente alla denuncia sia in seguito di proprie indagini, la Commissione ha raccolto intorno al fatto altri elementi, e li ha particolarmente esaminati.

Il denunciante indicò il giornalista Nino Battistone, come persona che avrebbe potuto dare importanti informazioni. Interrogato, questi disse che nella 1<sup>a</sup> metà di novembre 1924 s'incontrò a Nizza con Carlo Bazzi, e da lui seppe che Sal Perrone, già ufficiale della M. N. R., allora anche egli a Nizza, aveva scritto una così detta "confessione", nella quale, a proposito dell'aggressione dell'on. Amendola, era scritto che nel dec. del 1923 egli aveva ricevuto da De Bono l'ordine di dare a costui una "lezione". Il Perrone si preparò ad obbedire, ma poco dopo ritornò da De Bono per dirgliene le difficoltà: questi rispose contraria-

do ed impazzito; onde l'altro si decise, e dopo due giorni dopo il mandato era eseguito. Il Perro-  
ne dice che ne ricevette le congratulazioni di  
le bono; ma poi cominciò a temere, e tanto  
più dopo l'assassinio dell'on. Matteotti; volle  
allontanarsi e partì, non senza pericoli, in  
Francia. Tale il racconto, che il Ferrone  
avrebbe scritto nella sua "confessione", di egli  
stesso avrebbe poi fatto conoscere al Daggi, e  
questi al Batistone; il quale, dinanzi la  
Commissione apprese che nulla, però, egli  
poteva dire di scienza propria sulla verità  
di quanto era gli stato riferito, e che del Fer-  
rone non aveva avuto altra conoscenza se  
non per essergli stato a Nizza indicato dal Daj-  
gi, e di non saperne il nome. Ne furono chie-  
ste notizie al nuovo Comandante Generale  
della Milizia, alla quale il Ferrone si disse  
che aveva appartenuto; e il Comandante  
rispose confermando questa circostanza,  
ma di non poter altro dire del Ferrone, del  
quale mandò la fotografia, se non che egli  
era entrato nella milizia il 1° febbraio del  
1923, e se ne era dimesso il 21 agosto 1924.  
Altre notizie ne furono chieste alla

Questura, e si seppe che nello stesso mese  
 di Agosto del 1914, Lodovico Perrone aveva  
 chiesto ed avuto il passaporto, e che da circa  
 due mesi era andato all'estero, ma in ignota  
 località. A questo punto, si presentò alla  
 Commissione il denunciante, ed esibì due fo-  
 gli dattilografati, uno contenente una let-  
 tera del Perrone al maggiore Vaglieri di  
 Milano, l'altro una dichiarazione di lui  
 stesso con notizie particolari sulla parte da  
 lui avuta nell'aggressione dell'on. Amendola:  
 disse il denunciante che i fogli da  
 lui presentati contenevano copie dei docu-  
 menti che il Vaglieri possedeva. Fu per-  
 ciò, ordinato che ~~questi~~ fosse interrogato  
 a Milano, dal primo Presidente di quella  
 Corte d'Appello; e dall'eseguito interroga-  
 torio risultò che i documenti, che il Vaglia-  
 rindi aveva, erano copie anche essi di altri,  
 come quelli che erano già stati presentati  
 alla Commissione: l'interrogato affermò  
 che nulla egli avrebbe potuto dire sulla veri-  
 tà del loro contenuto, nessuna notizia, fuo-  
 ri che dai documenti stessi, egli avendo da  
 fatti a cui questi si riferivano.

Non restava, dunque, che rimen-  
dere le ricerche verso il Perrone; ed avendo  
essa sollecitato a tal fine anche le persone  
che si avevano posta su tal via, fosse per  
loro intervento o casualmente avvenute, le  
fu recapitata, il 15 d'aprile, una lettera.  
Dattilografata, tranne la firma "Vito Per-  
rone", nella quale si diceva che egli erasi  
presentato fin dal 30 marzo al Console Ita-  
liano in Nizza per dichiarare che egli era a  
disposizione della Commissione d'istruzione  
per deporre su argomenti attinenti alla de-  
nuncia contro il sen. De Bono. Non potendo  
rivolgersi direttamente al Perrone, perchè  
nella detta lettera non era indicato il luogo  
di suo recapito, fu scritto al Console, chiedon-  
dogli che facesse con sollecitudine conoscere  
se realmente si fosse presentato a lui il Per-  
rone; ed in ogni caso lo avvertire che avrebbe  
egli potuto presentarsi alla Commissione in  
qualsunque giorno dopo il 15 aprile, e lo for-  
nito, accennando, se neppure necessari per la ve-  
nuta in Roma, de' quali gli si sarebbe fatto  
prontamente il rimborso. E il Console rispose,  
con la lettera che è negli atti della istruzione.

rita, non esser vero che si sia presentato al  
 suo ufficio Ludovico Perrone, né per lo scopo  
 sopra dichiarato, né per qualsiasi altro; esser  
 del tutto ignoto tal nome al consolato, ed es-  
 sere riuscite infruttuose le ricerche fatte  
 fra la colonia italiana di Nizza. La impossi-  
 bilità di ritrovare costui, che, secondo il denun-  
 ciante, avrebbe potuto <sup>formare</sup> alla Commissione prove deci-  
 ve, o almeno di giungere ad avere l'occorren-  
 te delle affermazioni che lui erano at-  
 tribuite, non può essere più manifesta. Cade,  
 quindi, la prova denunciata: ma, per  
 senza indugiarsi <sup>la ricercare</sup> come ~~possa~~ il fatto dell'au-  
 tura irreperibilità del Perrone <sup>della</sup> dimostra-  
 la falsità della lettera fatta giungere alla Com-  
 missione grossa contraddizioni col ~~potere~~ di ~~di~~ di ~~di~~  
 scritti suoi documenti e con le notizie che di lui  
 dicevano di avere taluni che alla Commissione  
 stessa, e ripetutamente, si presentarono; e tutta-  
 via la onerassi la singolarità del caso, che  
 l'autore di un reato, rifugiandosi per timore al-  
 l'estero, documenti per la sua difesa e diffonder la  
 prova della sua reità; e che mentre gli, così, si  
 confessa esecutore principale dell'arresto contro  
 l'on. Amendola, questi, posto innanzi alla

fotografia di lui, dica, dopo l'averlo esaminato, di  
 non conoscerlo affatto; laddove egli stesso  
 ha dichiarato, in altro luogo, di aver riconosciuto  
 tra i suoi assalitori il Volpi, che, viceversa, non figura  
 fra coloro <sup>che, secondo i</sup> ~~ne~~ documenti come sopra esibiti, ~~sarebbero~~  
 sarebbero stati gli aiutanti del Perrone nella  
 esecuzione del delitto.

Outra prova per la parte che in questo il  
 De Bono avrebbe avuto si è dedotta dal memo-  
 riale di Cesare Rossi. Non potendosi dare piena  
 credibilità a quello pubblicato dai giornali  
 perchè il Rossi stesso lo ha dichiarato almeno  
 in parte un autentico, la Commissione lo  
 ha voluto anche su questo punto direttamente  
 interrogare; ed il Rossi affermò che, appena  
 egli ebbe notizia dell'avvenuta aggressione, si  
 recò dal De Bono, che aveva nel Tribunale l'uf-  
 ficio prossimo al suo, per mostrargli la inu-  
 tilità e il danno di simili ostacoli; e il De  
 Bono, anzichè esprimere sorpresa o ripro-  
 vazione, si limitò a rispondere che ne erano  
 state incaricate persone inadatte, ed apprese  
 che nel colloquio che la sera del 12 giugno egli  
 con Fini e Marinelli ebbe con De Bono stesso,  
 fra le cose che disse per indurlo ad esser cauto

negli arresti per l'assassinio del Matteotti; fu  
anche questa, che ti sarebbe, per connessione, po-  
duto scoprire anche la responsabilità che sul lui  
ricadeva per l'aggressione contro l'on. Amendola,  
da lui ordinata.

Queste affermazioni sono state men- T del Rom, il  
te, onde manca l'alt' una parte dell'alt' quale del resto  
la prova sicura delle adatte testimonianze. ne non meno,  
Ma sono da esaminarsi anche alcune circostanze ha com-  
ze di fatto. A carico del sen. De Bono ti è detto mune che il  
che fu punito col trasferimento da Roma il cara- le Rom per un  
briniere che vide e ricordo il numero dell'auto de' corrispondenti  
mobile ov' erano gli assalitori, e con la quale es- dell'aggressione  
si poi fuggirono, e ne riferì ai suoi superiori. Ora, con la confes-  
questo fatto è del tutto inesistente. Il comandante P. che <sup>manca</sup> ~~non~~ <sup>non</sup>  
Generale dell'arma dei B.C., interpellato dalla <sup>quali dei</sup> ~~non~~ <sup>non</sup>  
Commissione, ha scritto che il detto carabinieri, <sup>tra</sup> ~~non~~ <sup>non</sup>  
avv' vice-brigadiere, di nome Giuseppe Grami, non fornire al  
ha avuto precipizio qualsiasi, nè fu mai Comm. eletto  
trasferito da Roma, ove trovatisi tuttora in re- di <sup>preziosi</sup>  
golare servizio, assegnato alla caserma di L.  
neup in cucina. Ma altre circostanze non  
sono con altrettanta facilità da eliminarsi.  
Il fatto è che gli autori dell'aggressione so-  
no restati sconosciuti e impuniti. I due

carabinieri che erano stati posti di stagio-  
 ne in prossimità dell'abitazione dell'on.  
 Ormendola, scomparvero nei giorni imme-  
 diatamente precedenti l'aggressione: lo des-  
 so on. Ormendola notò il fatto, mentre egli ha  
 dichiarato di non poter dire se altrettanto sia  
 avvenuto dell'agente che lo visitava, come al-  
 tri ha detto, poiché non si è mai accorto di es-  
 sere pedinato. Molti han veduto l'auto-  
 mobile, che lentamente seguiva gli aggres-  
 si, e che, dopo compiuta l'aggressione, rapi-  
 damente li raccolse, a gran corsa dirigendosi  
 verso la caserma della M. N. V. a Magnanapo-  
 li, ove entrò, come in luogo diنعزاد: il  
 conduttore Zaccagnini, vi ed in questura,  
 fue un racconto dei fatti totalmente dell'essere  
 verosimile e soddisfacente, e fu tuttavia lascio-  
 to libero e indisturbato. Nella caserma egli  
 parlò col console Candolosi, che ne riferì a  
 De Bono, senza che alcuna conseguenza  
 ne vedesse, né a riguardo dello Zaccagnini  
 stesso né in generale per stimolare la pub-  
 blica sicurezza alla ricerca ed all'arresto dei  
 rei o almeno alla esatta constatazione degli  
 elementi del reato. Ora, non può negarsi

che tutto quest' insieme di circostanze sia  
 tale, che, se non giunge, per se solo, a costituire  
 una prova pel favoreggiamento del quale è  
 accusato de Bono, nella sua duplice qualità di  
 Direttore Generale della P. S. e di Comand. Gen.  
 della M. N. V., ambedue in questo fatto in-  
 venute, nemmeno permette che si possa con  
 sicura coscienza affermare il contrario. Certo,  
 la debita parte deve esser fatta alle condi-  
 zioni generali della P. S., che non di raro si mo-  
 stra impotente e vinta, come fu già detto, nella  
 lotta contro gli autori di reati anche gravi;  
 né può essere senza peso la considerazione  
 che una parte di quanto a de Bono s' involpa  
 possa essere attribuita alla mancanza in  
 lui della necessaria preparazione ad affari di  
 tanta importanza, quale è quello di cui egli fu  
 improvvisamente ~~investito~~ <sup>investito</sup>. Ma tutto ciò  
 non basta a darla <sup>completa</sup> ragione di quanto sopra si  
 è esposto; e se vi si aggiungono le molte voci concor-  
 renti e le testimonianze di parti diverse, quan-  
 tunque, come si è detto, contraddette da altre  
 e non in tutto per se stesse accettabili, la ricer-  
 lezza si aggrava, onde è forse concludere che  
 il non esser luogo a procedere in questo ca-

po della denuncia (n. 9) deve essere dichiarata  
 lo per insufficienza di prove.

Considerato che la responsabilità del  
 sen. De Bono si afferma anche nell'aggressione  
 di cui fu oggetto in Milano l'on. Cesare Lomi;  
 responsabilità, derivante principalmente dal  
 fatto che egli avrebbe autorizzato e reso possibile  
 prima il tentativo di sottrarre documenti ri-  
 guardanti il Lomi, cospiratori del ma covato  
 Carlo Cattaneo di Torino, e poi il sequestro arti-  
 trariamente fatto dei documenti stessi da  
 parte della locale autorità di P.S. Infeitti; i  
 due che si presentarono al Cattaneo, gli mo-  
 strarono, per vincere la resistenza, la lettera di  
 cui l'avere munito De Bono; e tutta la con-  
 dotta che poi ebbero la Prefettura e la Guardia  
 non può essere spiegata se non come esecuzio-  
 ne di ricevuti ordini superiori, né altrimenti  
 può essere spiegato il fatto dell'aver subito la  
 si rilasciati liberi gli autori dell'aggressione  
 Duminini e Volpi.

A quest'ultima affermazione si con-  
 trappongono le dichiarazioni del Prefetto e  
 del giudice, che, cioè, a nessun atto si  
 era proceduto e non s'era per ciò la rilasciar

libero alcuno. E infatti, appena un'ora dopo l'aggressione, il Dumini col suo compagno era nel treno di ritorno a Roma; e parlando con l'on. Lausfranceschi e coll'avv. Labriola, che ne ha reso la testimonianza, ebbe espressioni di avversione al do bono, che disse ostacolo alle imprese contro gli avversari del fascismo e doversi rimuovere dall'ufficio che non sapeva esercitare in modo utile al partito. In quanto, poi, al fatto dei documenti sequestrati al Cattaneo, la questione fu già definitivamente chiusa dalla competente autorità giudiziaria; poiché, con decreto 26 marzo 1924, il giudice istruttore presso il Tribunale di Torino, accogliendo le conclusioni del P. M., dichiarò non doversi per quel fatto promuovere azione penale (n. 10).

Considerato che, inviata contro i dissidenti del fascismo in Ferrara una squadra di militi romagnoli, affinché procedesse alla loro punizione, come di fatto avvenne; il denunciante dice che così fu <sup>voluto e</sup> deciso dal comando della Milizia, consapevole e consapevole il comandante generale di bono. Se ne ha la testimonianza nelle

Romano

confessioni autografe di Beltrami, già segretario provinciale del partito in Ferrara, le quali furono esposte dall'on. Morca nel processo Balbo-voci Repubblicano; ed uno dei partecipanti alla spedizione, di cui nella denuncia non è detto il nome, pienamente confermandole, ha sapprunto che la squadra era agli ordini del generale Agostini, che si teneva sempre in contatto scritto e telegrafico col comando generale di Roma. Tale la denuncia, e da tutta la istruttoria nessun nuovo elemento si è ottenuto che potesse esserne schiarimento o conferma. Che cosa l'Agostini abbia scritto o telegrafato al De Bono non si sa; ed il fatto di questa asserita corrispondenza fra i due può essere spiegato come del tutto ordinario e normale, dal momento che l'Agostini era comandante di una zona, quella dell'Umbria, e poteva quindi <sup>di questo suo</sup> nell'esercizio dell'ufficio aver occasione e bisogno di stare in corrispondenza con il comando generale, da cui dipendeva. Questa circostanza perciò, anche se vera, non può avere alcuna influenza sulla prova che si sarebbe dovuta dare del fatto denunciato. Né altrimenti può <sup>dirsi</sup> della semplice affermazione

zione di chi, essendo lontano, dove ignorare  
almeno le circostanze del fatto avvenuto, che il  
le Bono, cioè, avrebbe egli ordinato la spedizione  
in danno de' dissidenti ferraresi, preparata  
negli uffici del Viminale. E sicché altro essendo  
appunto, né nulla di più essendo rimediata  
dalla istruttoria, e da dichiararsi che il le Bono  
non aveva concorso nel fatto cui si riferisce  
questa capo della denuncia (n. 11)

Considerato che in questa si accusa  
ancora il le Bono per non aver egli tenuto conto  
delle denunce che gli sono state fatte dall'on.  
Benini e dalla Federazione del Cero.

L'on. Benini era o si credeva minac-  
ciato di atti di violenza, de quali si diceva organi-  
zazione il Demos. Egli ne scrisse a le Bono,  
come a capo della P. S. e comandante gene-  
rale dell'Armata; ma il le Bono nulla fe-  
ce, e solo si limitò a rispondere al Benini che po-  
teva esser tranquillo, perché per quella volta  
non se ne sarebbe fatto nulla. Simile contespo  
egli ebbe, dopo la uccisione di d. Mingoni, Ar-  
prese di Argenta, la Federazione del Cero si  
prese cura di farli le prove dell'esser là il  
corso della giustizia contrattato per illecito

ingere e pressioni da parte dei fascisti; e come prova gli si denunciava anche il fatto che il tenente de' B. Carabinieri, che aveva mostrato di voler compiere rigorosamente il proprio dovere, era stato subito trasferito altrove. Il de Bono mandò nel luogo un ispettore, il quale non poté che confermare i fatti che gli erano stati esposti; ma nessun provvedimento da parte di lui fu preso, né fu data alcuna risposta.

D'aver mandato un ispettore dopo ricevuto il reclamo non può dirsi oneroso che fu già un provvedimento che mostra che il reclamo stesso fu preso in considerazione. Se non furono comunicati e così non resi pubblici i risultati della ispezione - i quali per altro pare che non siano restati ignoti ai reclamanti - ciò può anche credersi fatto per lasciar tranquillo nel suo corso l'opera dell'autorità giudiziaria, ponendogli elementi raccolti a una libera istruzione, l'unico che in contrario induce che l'ufficiale de' B. Carabinieri che voleva servire la giustizia fu per punizione trasferito altrove: ma più interessante, per richiesta della commissione,

la dichiarazione ufficiale del comando  
 dell'arma dei P. Carabinieri; con la quale fu  
 accertato che quell'ufficiale, il Tenente Botta,  
 rimase ancora in agguato quasi un anno  
 dopo la uccisione dell'arciprete; e se fu poi  
 trasferito alla legione all'epoca ufficiale di Ro-  
 vino ciò si fece necessariamente per dovuto ri-  
 guardo a sue ragioni di famiglia. Non resta  
 dunque che la mancata di risposta alla  
 Federazione del Clero: ma comunque si vo-  
 gla giudicare tale mancata, anche in  
 senso sfavorevole a chi si crede che di respon-  
 dere avrebbe avuto il dovere, in tale omis-  
 sione non può certamente vedersi elemen-  
 to alcuno di reato, né può essa trarsi a  
 significato o indizio di approvazione e  
 molto meno di partecipazione all'avve-  
 nuto delitto. La risposta, invece, non  
 mancò all'on. Benini: se essa fu sua-  
 le e denunciativa, potrà giudicarsi non  
 in tutto conforme a quella dignità che  
 non dovrebbe mai essere scompagnata da  
 gli atti dei pubblici uffici; ma anche  
 qui si è lontano da qualsiasi configura-  
 zione di reato; tenuto anche conto che

se restarono, come si dice, indisturbati co-  
loro che delle temute violenze sarebbero sta-  
ti i principali organizzatori, nessuna prova  
si ebbe, né si ha, per tale presunzione, e da  
nessuno si è potuto mai dire che esse abbiano  
avuto un qualsiasi principio di esecuzione.  
Per queste considerazioni i fatti qui denun-  
ciati (n. 12) debbono dichiararsi non costi-  
tuenti reato.

Considerato che nella denuncia  
presentata all'Alta Corte contro il sen. De  
Bono è menzionata fra i reati attribuiti  
alla Ceka, e quindi al De Bono <sup>stesso</sup> ~~interim~~  
come partecipe a questa, l'apprensione  
compiuta in danno dell'on. Misure, senza  
che <sup>poi in appreso se ne sia specificata</sup> ~~nessuna menzione sia fatta~~ <sup>specifica</sup>  
~~l'accusa.~~ <sup>accusa.</sup> E perciò, dopo quanto si è già  
detto a proposito di quella associazione e  
dell'appartenenza ad essa del sen. De Bono,  
nulla di più occorrerebbe aggiungere. Se  
non che è sopravvenuta una dichiara-  
zione di Cesare Rossi, il quale nel suo inter-  
rogatorio <sup>ha dichiarato</sup> ~~si~~ trovò presente ad una riunio-  
ne, alla quale assisteva anche l'on. Acerbo, e  
udì che il De Bono, all'annuncio che qualcuno

fecce di un secondo discorso dell'on. Misuri  
 in Parlamento, esclamò che questa volta  
 sarebbe convenuto ammazzarlo prima. L'on.  
 Acerbo negò risolutamente che simile frase  
 sia stata pronunciata, e così l'on. Balbo,  
 la cui testimonianza era per stata dal  
 Rossi invocata. Ma egli stesso, il Rossi, riu-  
 namente interrotto, dette, per confermando  
 il fatto, ~~che~~ a quelle parole un signi-  
 ficato del tutto diverso dal primo, dicendo che le  
 parole <sup>che</sup> aveva pronunciate per scherzo, e che  
 tutti i presenti ne risero, senza dar loro  
 qualsiasi determinata intenzione. Cade  
 quindi da sé l'accusa. Ma questa  
 fu poi ripresa dall'on. Misuri, che pose  
 sotto altra veste la responsabilità del Re Bo-  
 rio, come favoreggiatore, massime, per aver  
 sottratto alla giustizia l'autore principale  
 dell'aggressione, Alconovaldo Bonaccorsi.

Così era seniore della Milizia, da  
 sera del 29 maggio 1923, dopo che l'on. Mi-  
 suri fu assalito, egli fu fermato da un  
~~commissario~~ <sup>e richiamato da un</sup> Dr. P. S., che lo consegnò al  
 Comando della Milizia. Avrebbe dovuto  
 esser tenuto a disposizione dell'autorità

70  
 arrestato da due  
 carabinieri

giudiziana, in Roma: invece, per mezzo del  
Comando della VII Zona di Bologna, alla  
quale apparteneva, il Bonaccorsi fu manda-  
do agli arresti nella fortezza di Osoppo. Si  
giunse il 2 giugno, ma poco vi stette, che  
il 26 dello stesso mese, per ordine del coman-  
do suddetto, ne fu fatto uscire, dovendosi  
egli recare a Bologna per dar gli esami, e  
quindi restò, a quanto sembra, libero e indi-  
sturbato, fino a che non ottenne la liber-  
tà provvisoria.

In tutto questo si vuol scorgere un  
proposito di farneppamento, mediante la  
sottorazione del colpevole al regolare procedimento  
giudiziale. Si può in contrario osservare che  
dall'allontanamento del Bonaccorsi da Roma  
l'azione dell'autorità giudiziaria non soffrì in-  
pedimento: infatti, all'interrogatorio di lui si  
potè procedere per mezzo del pretore di Fossano,  
che a tal fine si recò in Osoppo il giorno 2 di  
giugno; la perquisizione ordinata dal giudice  
istruzionale sul Bonaccorsi, che nell'apprensione a-  
veva riportato anche egli qualche non grave  
lesione, potè pacamente essere eseguita in Bo-  
logna, manda egli là si trovava, e in ultimo,

quando il Comando Generale della Milizia  
 fece sapere che era stato deciso il ritorno del  
 Bonaccorsi a Roma, gli si ripose che non  
 era necessario perché al Bonaccorsi stesso  
 era stata concessa la libertà provvisoria. Se  
 tutto questo è vero, il merito o'da riconoscer  
 si mettante tutto all'autorità giudiziaria,  
 che si adattò a seguire il Bonaccorsi da  
 un luogo all'altro della D'italia, mentre ammetteva  
 tutto pretendendo di averlo in luogo determi-  
 nato e vicino. Ma se questo fosse anche nelle  
 intenzioni del Comando della Milizia, e di chi  
 per esso, ne era investito, può facilmente de-  
 finire. E il dubbio si aggrava, se si guarda  
 al modo, non sempre conforme alle norme  
 disciplinari, col quale venivano eseguite  
 le disposizioni che si davano a riguardo  
 del Bonaccorsi. Mandato, per contare gli  
 arresti, nella galleria di Osoppo, non se ne co-  
 munica a quel comandante il motivo, come  
 per il regolamento <sup>imponava.</sup> ~~si prescriveva~~. Ritor-  
 nato, dopo essersene per poco allontanato, là  
 il comandante medesimo, non si trovò  
 più il Bonaccorsi, e nemmeno ne trovò  
 documentata la uscita, come si sarebbe

A al fatto che mai  
 il 1° fogg. il Bon des  
 Re ne chied la  
 presenza in via  
 il B na era anco  
 la osoppo ne gna  
 contemporanea  
 della via. il 52  
 erano partiti  
 da Osoppo il 23  
 mi si re man  
 la via

dovuto per fare. E senza, per quanto si sappia,  
 che l'ordine degli arresti sia stato regolarmente  
 revocato, o ne sia finito il tempo; e mentre il  
 Bonaccorsi doveva rimanere ancora a disposizione  
 dell'autorità giudiziaria, essendogli stata in un  
 primo tempo negata la libertà provvisoria egli  
 tuttavia viveva libero a Botolone per gli esami  
 e per altro. Tutto questo può anche avere qualche  
 spiegazione nel fatto della mancanza di ben deter-  
 minate relazioni fra i uffici e fra i poteri pub-  
 blici: ma ciò non basta a dimostrare che  
 favoreggiamento noniasi voluto usare al  
 Bonaccorsi, il quale di fatto, per fermato  
 dall'autorità <sup>BB. CC.</sup> ~~di D. S.~~ come autore di flagrante  
 reato, ha voluto <sup>non solo</sup> ~~sottostare~~ sottrarsi ~~non solo~~  
 all'arresto comune, ma ridurlo anche ad una  
 mera pendenza quella che si dice di dagli  
 come appartenente alla m. l. p. s.

+  
 16/12 C

La Commissione vedendo, per do-  
 vendo, come si è detto, dichiarare senza  
 fondamento e senza efficacia le varie affir-  
 mazioni fatte dal denunciante e da Cesare  
 Rossi circa una partecipazione qualsiasi  
 del sen. De Bono nella preparazione ed  
 esecuzione delle votenze in danno dell'or. Mi-

suri; in quanto al fatto posteriore del favoreggiamento, secondo le circostanze indicate dallo stesso on. Misure o risultate dalla istruttoria, non può concludersi se non con la dichiarazione che per un ulteriore corso del procedimento non si hanno sufficienti prove. ? nel presente capodiacqua (n. 18)

Considerando che particolarmente nell'attentato dell'on. Matteotti la denuncia è fermata, per dimostrare sotto più aspetti la responsabilità che ne ricade anche nel sen. De Bono.

Infatti tutto si afferma che egli era a conoscenza del delitto deliberato e preparato. Appena l'on. Matteotti ebbe pronunciato alla Camera dei deputati il discorso di opposizione al fascismo, incominciarono subito contro di lui le minacce, e si fecero sempre più gravi, né poteva il De Bono ignorarle. Non lo poteva, siccome erano a notizia di tutti, essendo esse ripetutamente pubblicate da diffusi giornali; ma per le informazioni che a lui giungevano, come Direttore Generale della P. S. Italiana, nessun provvedimento egli prese per impedire il reato, anzi fece quanto poté servire a renderlo più facile. Le circostanze, infatti, che era stata ordinata intorno all'on. Matteotti, così

proprio quando sarebbe stata più necessaria.  
 E così avvenne che nessun agente della P.S. si  
 trovava a lui vicino nel momento in cui egli  
 fu spinto a forza nell'automobile, che doveva  
 condurlo alla morte. Come la responsabilità del  
 capo della P.S. può escludersene? E varie cir-  
 costanze vengono a confermarla. I funzionari  
 della Questura di Roma non perdettero occasione  
 per protestare che da loro parte erano fatto tutto  
 il dovere; ed il Questore in specie affermò che la  
 sorveglianza speciale fu tolta dall'on. Matteotti  
 per ordine che egli ne ebbe, mediante fonogramma,  
 della Direzione Generale, e che con miglior suc-  
 cesso egli avrebbe agito, se gli si fosse lasciata più  
 libertà d'azione. Si aggiungono le testimonianze  
 di persone che erano vicine al de Bonis. Cesare  
 Rossi disse al Bazzi che de Bonis era a conoscenza  
 di tutto, e averlo egli saputo da Tumminelli. Il Fi-  
 lippelli nel suo memoriale dice che il Tumminelli  
 presentatosi a lui la sera del 10 giugno negli  
 uffici del Corriere Italiano, gli narrò l'avven-  
 to poco anzi; e poiché egli se ne mostrò impa-  
 tito per le conseguenze, l'altro lo rassicurò di-  
 cendo che del fatto era consapevole il de Bonis,  
 il quale avrebbe provveduto ad ogni bisogno, solo

dopo il Filippelli, com' egli dice, andò a parlare col De Bono stesso, e questi, anziché mostrarsi sorpreso, altro non fece che raccomandargli di tacere. Ne parlò poi con altri; ed uno degli amministratori del suo giornale, Gibelli, si trovò presente ad un colloquio che il Filippelli ebbe per telefono col De Bono, e comprese che questi rispondeva rassicurando.

tutto questo vien confermato dal fatto che il sen. De Bono si mostrò consapevole tanto dell' avvenuto delitto quanto dell' essere autore il Duncini, prima che si scoprisse il numero dell' automobile, che fu il principio di tutte le altre scoperte. Infatti, quando la sera 11 giugno l'on. Modigliani si recò a denunciare al questore <sup>che</sup> la scomparsa dell'on. Matteotti non si aveva tipo fin dal giorno precedente, apprese, con sua meraviglia, che il ~~questore~~ <sup>fatto</sup> era già noto al questore, che disse averglielo poc' anzi comunicato per telefono la signora Matteotti. Evidente falsità, dice il denunciante; poiché la moglie a nessuno aveva ancora parlato dei suoi timori per la scomparsa del marito, tranne che al Modigliani stesso e all'on. Zurati. La notizia, invece, era stata data al questore dal

Direttore generale De Bono, che non aveva bisogno di cercare la fonte fuori di se stesso.

Tali fatti e le prove che li dimostrano, le produce.

Considerando che innanzi tutto si deve accertare se realmente nei giorni prossimi al delitto fu tolta la vigilanza che era stata ordinata a tutela dell'on. Matteotti. Tutti i funzionari che avrebbero potuto saperlo sono stati interrogati, e nelle loro risposte sono stati concordi. E il fatto si è potuto stabilire così: il 30 di maggio la questura centrale diede ordine al commissariato del quartiere Gianinico che fosse guardata l'abitazione dell'on. Matteotti: il 31 di giugno l'ordine fu richiamato, raccomandando che alla persona di cui la vigilanza non mancasse; questo ordine fu interpretato dal commissario come la conferma del primo, e così, mandando l'agente di guardia presso la casa, egli non dispose che altra agente si tenesse sempre vicino, seguendo, all'on. Matteotti. Quando questi uscì per l'ultima volta da casa, l'agente di guardia, che è stato pure esaminato, lo vide e lo salutò; ma poiché

non doveva lasciare il suo posto, non pote-  
 esser presente a quanto poco dopo avvenne  
 in luogo a lui non visibile, e nemmeno sen-  
 ti grida d'altro che avrebbe potuto l'attrar-  
 lo. Ciò può bene essere deplorato. Ma poiché  
 non è potuto dimostrare che della mancata  
 personale vigilanza fu cagione il non esser-  
 bene interpretati dal commissario flami-  
 nio gli ordini che la Questura aveva dato, for-  
 se non chiari e precisi quando avrebbero do-  
 vuto esser; è evidente che da ciò non può trarsi  
 per il Direttore generale una responsabilità che  
 possa esser grave. E una ma qualiasi par-  
 te di ragione al delitto; tanto più che i funzio-  
 nari della P. S. di Roma hanno attestato che  
 l'opera loro non fu mai, né prima del delit-  
 to né poi, intralciata o deviata da non legitti-  
 me superiori ingerenze.

In recente poi al fatto che il sen. De  
 Bono fosse prima di altri a conoscenza del  
 accaduto, si è spiegato che se egli poté dar-  
 ne notizia al Questore, prima che quest'avesse  
 se la rivista dell'on. Modigliani, ciò fu perché  
 la stessa notizia era stata poco prima data  
 a lui. Così on. Accetto, che gli telefonò dalla

Camera per dirgli che la si stava diffonden-  
 do la voce che da 24 ore il Matteotti era non-  
 parso. L'on. Acerbo ha così confermato, nè al-  
 cuno vi ha contraddetto. Fuò giustamente osser-  
 vati che se ciò è sufficiente per spiegare come  
 l'on. De Bonis abbia potuto dare al pretore la no-  
 tizia prima che gliela comunicasse l'on. Mod-  
 igliani, non lo è per spiegare come il De Bonis sa-  
 pesse che autore del delitto era il Tummin-  
 i, ma che la misura fosse messa sulle tracce  
 di costui dalla scoperta del numero dell'auto-  
 mobile di cui egli si era servito. E che il De Bonis  
 lo sapesse, pare che si possa con esatta dedurre  
 da questa considerazione, che mentre la scopre-  
 ta supposta avvenne non prima delle ore 10 del  
 12 giugno, e non meno di un paio d'ore dopo  
 le successive operazioni, già prima delle ore poco dopo  
 15 il De Bonis aveva dato l'ordine che il Tummin- votato  
 i arrestasse. Come lo aveva saputo? MASSA ///  
MASSA. E' da osservarsi che il sen. De  
 Bonis già in altre occasioni aveva manifesta-  
 to la sua condizione che dove si commessa-  
 no atti d'ille legalità e violenza, ivi doveva tro-  
 varsi la mano del Tummini, contro il quale,  
~~MASSA~~ egli stesso aveva dovuto già <sup>prendere</sup> fare severi

provvedimenti: avuta notizia del nuovo de-  
 litto, egli perì, e forse stato pur sperato di  
 ogni altro elemento, non poteva uno fermare  
 sul Dumini il sospetto. Certo, ciò non sarebbe  
 bastato per giustificare un ordine d'arresto: ma  
 il denunciante stesso dice che fin dalla sera del  
 commesso delitto il Dumini lo ne confessò auto-  
 re al Filippelli, che subito si ~~ne~~ sarebbe recato a  
 parlare con De Bono. Questo colloquio della sera  
 del 10 non esiste, come dalla istruttoria fu chi-  
 ramente dimostrato: ma resta la sostanza del  
 fatto denunciato, pienamente verosimile, che  
 il Dumini, ritornato dalla sua impresa, si con-  
 fidasse subito con i suoi amici e protettori, e così può spiegarsi  
 come la voce potesse sollecitamente giungere a De  
 Bono, senza che sia necessario pensare ad una qualun-  
 que antecedente colpevole intesa. Non più, inol-  
 tre, omettarsi che l'unica conseguenza che la  
 precara conoscenza dell'autore del delitto la parte  
 del sen. De Bono avrebbe prodotto fu l'aver af-  
 frettato l'arresto del Dumini: a questo solo  
 scopo egli se ne sarebbe servito, precisamente in-  
 contrario a quello che se ne sarebbe dovuta avere, se  
 fra i due si fosse stabilito un precedente accordo  
 e si fosse conformato una comune respon-

l'abitata.

Restano le testimonianze o meglio affer-  
mazioni, già dette, sull'essere stato il De Bono  
consenziente nel complotto che poi maturò nel  
delitto. Le prove ne sono venute a mancare, ma  
già per osservare che di tali testimonianze od  
affermazioni sempre unica è la fonte. Il Dumini  
confessò il fatto suo al Filippelli; il Dumini  
lo fece conoscere al Rossi, denominando con-  
tinue con l'altro il De Bono. Dal Rossi lo sep-  
pe il Bazzi, dal Filippelli alcuni degli addetti  
al suo giornale. I rami si <sup>spandono</sup> ~~spandono~~, ma  
la radice rimane sempre unica ed identi-  
ca: Dumini. Or bene, proprio così ha tutto  
smentito. Interrogato dalla Commissione, egli  
ha dichiarato di potere in modo assoluto e con  
piena consapevolezza escludere che il De Bono  
abbia avuto alcuna parte nella organizzazione  
dell'avvenuto assassinio, ed ha aggiunto che non  
possano essere in tal senso interpretate le allu-  
sioni che acciò del ser. De Bono egli aveva fatto  
nelle lettere all' on. Finzi. E nulla di più qui  
si dovrebbe aggiungere, se non fosse da ricordarsi an-  
cora il fatto che lo stesso C. Rossi e lo stesso Filipo-  
pelli, con le dichiarazioni fatte dinanzi la Com-

missione d'istigazione, han confermato la men-  
tita del Dumini a quanto prima tutti insieme  
avevano detto, cioè che il De Bono fosse stato par-  
tecipe dell'accordo criminoso, o che almeno ne  
averebbe avuto conoscenza prima che fosse messo  
in esecuzione.

Il fatto denunciato <sup>(n. 13)</sup> ~~(n. 12)~~ è perciò da  
dichiararsi inesistente.

Considerato che l'accusa prosegue pel  
fatto che ne' <sup>primi</sup> giorni dopo il delitto il sen. De Bono,  
valendosi dei viaggi che aveva come Direttore Ge-  
nerale della P. S., aveva e riservò a sé le indagi-  
ni ed i procedimenti che sarebbero stati solo spett-  
anti all'autorità giudiziaria, e la conseguenza  
voluta ne fu che tutti i responsabili dell'accusa-  
to, eccettuato soltanto il Dumini, poterono  
darsi alla fuga.

Che la Direzione Generale della P. S. abbia  
creduto di potersi sostituire e sia di fatto sot-  
tinta all'autorità giudiziaria nelle prime  
indagini e ne' primi accertamenti dell'ave-  
nuto delitto, è cosa manifesta e nessuno l'ha  
negata. Il De Bono cercò di giustificarsi dicendo  
che egli aveva pensato che, così facendo, non si  
sarebbe offesa la pubblica agenzia, poichè

così grave: scusa non valida, poiché la in-  
 quiezza pubblica si sarebbe dovuta più facil-  
 mente e più ragionevolmente calmare, col far  
 tutti i veri che la giustizia avrebbe subito e  
 tranquillamente compiuto il suo ufficio. Ed il  
 fatto non può certo sfuggire ad un severo giu-  
 dizio, per quanto esso possa anche attribuirsi al fatto  
 del non esser stata, come già si è detto, mantenuta  
~~quella che propriamente si è detto non esser stata sempre~~ la  
 distribuzione esatta di competenze tra pubblici  
 uffici, dati improvvisamente ad uomini che non  
 avevano la necessaria preparazione. Ma  
 da ciò non si può trarre, in mancanza d'altre più certe  
 prove, fino a dedurre che la ingerenza del de-  
 bono e dei suoi dipendenti in ciò che non sareb-  
 be loro appartenuto ha stata voluta col fine deli-  
 berato di sottrarre alla giustizia i colpevoli. Pro-  
 va di meno non si è data: quando si è creduto  
 di poterla dare, si è ottenuto l'opposto resulta-  
 to. Fu denunciato, infatti, alla Commissione  
 che negli uffici della Direzione Generale della P.S.  
 si trovavano documenti che avrebbero potuto  
 dare la dimostrazione della premura che nei  
 primi giorni dopo il delitto si ebbe di trarre  
 nel pubblico costume inesatte ed anche false  
 del tutto, con lo scopo di deviarne l'attenzione

e così poter più facilmente riuscire a far  
 mettere in salvo che più alcuna ragione di de-  
 mere. Mancata la denuncia, la Commissione  
 eseguì, improvvisamente, un minuto esa-  
 me di tutti i fascicoli che nei detti uffici si  
 trovavano con relazione all' on. Matteotti: i  
 documenti, i fogli in quell'ordine furono  
 esaminati ad uno ad uno, e il risultato fu  
 che mentre nessuno ne fu trovato che fosse  
 pur approssimativamente conforme a quanto  
 si era affermato, altri invece furono trovati  
 e specialmente telegrammi alle Prefetture  
 ed alle Questure del Regno, con i quali si fa-  
 cevano sollecitazioni per la scoperta e l'arresto  
 di quanti fossero indiziati come partecipi del  
 assassinio Matteotti. Questa prova, invoca-  
 ta dalla parte che aveva interesse contrario  
 al denunciato, non poté non esser decisiva.  
 E poiché le <sup>deduzioni precedenti non hanno</sup> ~~altre prove~~, come si è detto, ~~non~~  
 alcun fondamento per lo scopo della denuncia,  
 nè altre se ne sono presentate alla Commis-  
 sione, questa deve concludere che da tutto  
 l'esposto ~~di fatto non deriva alcun fatto~~  
~~che denunci~~ <sup>il fatto qui esaminato</sup>  
 risulta inerte.



tendendo dirgli che di questo movimento  
avrebbe egli poi ~~avuto~~ conosciuto le con-  
seguenze. La spiegazione è verosimile; ma  
poi a confermarla si è avuta una nuova  
dichiarazione del Dumini stesso; il quale,  
interrogato, rispose alla commissione che  
il significato da darsi alle parole suddette di  
le bono era sicuramente di ironia e di  
amenomamente insieme, non mai di con-

figlio ad esortazione a negare. E perchè, Let. 24 luglio 1864  
altrimenti, avrebbe tanto fatto per Dum. a Fori appa  
sollecito avere? e' un'osservazione questa da le bon prom  
del Dumini, ed ha pure la sua importanza. negli etc

Si può osservare, in contrario, che  
già altra volta i le bono avrebbe cercato  
di tenere il Dumini al sicuro dalla giusti-  
zia, facendolo comparire con passaporto sotto  
falso nome. Anzi, si è pur detto che la for-  
niva di una tessera di libera circolazione  
ferroviaria, qualificandolo ispettore di P.S.;  
ma questo fatto si è potuto dimostrare in-  
esistente; perchè è risultato da documenti  
che la tessera fu fatta avere al Dumini  
dal Boni, quando questi era capo dell'of-  
ficio stampa; e la qualifica di ispettore

*Bellini  
Zucchi*

si riferiva non alla P. S., ma al giornale  
 Il Corriere italiano, dove, per le insistenti  
 raccomandazioni del Romi stesso, il Filippini  
 lo aveva impiegato. Nello è fatto del pene-  
 siero. La Commissione fece un'ispezione negli  
 uffici della questura centrale in Roma. E poté  
 constatare che una domanda per ottenere il  
 passaporto per la Libia era stata presentata col  
 nome di 'Gino Bianchi', e il passaporto stesso fu  
 rilasciato <sup>in data</sup> 15 ottobre 1922. Nell'aprile  
 del 1923 ne fu chiesto un secondo, con lo ste-  
 so nome, per la Francia, e fu subito rilas-  
 ciato sulla fede di quello poco prima concesso.  
 Il Gino Bianchi è il Duminì, come si ritene-  
 va da un foglio di via rilasciato dalla R. delega-  
 zione d'Italia a Belgrado, col nome suddetto  
 ma con la fotografia del Duminì, e come  
 questo ha pienamente riconosciuto. Si è  
 constatato, inoltre, <sup>che la prima</sup> ~~che la~~ domanda per  
 il primo passaporto fu registrata nel po-  
 lucello di arrivo con la data 27 novembre  
 1922, e con l'annotazione <sup>che la prima</sup> ~~che la~~ che il passaporto  
 si rilasciava <sup>per ordine</sup> ~~per ordine~~ del di-  
 retttore generale; <sup>la indicazione</sup> ~~il~~ passaporto stesso, con la data 15 ottobre  
 si è trovata inserita, con scrittura a lapis,

~~in data~~



può giungere alla dichiarazione di dimostrata incoerenza del fatto denunciato, ma solo a quella che per ritenere evidente non sono sufficienti le prove raccolte.

Considerando che ancora due fatti sono denunciati per provare la disposizione almeno del sen. De Bono a favorire i colpevoli, col tentativo di sottrarre le tracce del reato all'opera della giustizia. Si dice che fatti, poiché un terzo, che avrebbe potuto contraddire le altre deduzioni, è stato dimostrata incoerente; il fatto, cioè che al De Bono sarebbero state consegnate le chiavi di un'abitazione che il Dumini frequentava, al n° 14 della via Cavour, allo scopo che potesse egli andarci o mandarci per sottrarre documenti od altro di compromettente, che vi si fosse eventualmente trovato. Numerose testimonianze, e di parti diverse, si sono raccolte su questo affatto, e da nessuna si è potuta trarre una prova, od un motivo di dubitare, che il De Bono abbia visitato o fatto visitare la casa: un giornale che vi si è trovato di data posteriore all'arresto del Dumini può anche supporre

che vi sia stato lasciato dal portinaio, che aveva una chiave della casa, per la necessità di sorveglianza e pulizia. Ma s'è di più; ogni sospetto che il De Bono abbia avuto le chiavi possedute dal Dumini cade per fatto che queste sono state ritrovate fra gli oggetti sequestrati; <sup>erano due; e</sup> ~~il~~ fattone fare l'esperimento, si è constatato che esse erano veramente appartenenti l'una all'ingresso di strada l'altra all'ingresso interno della casa di via Cavour, frequentata dal Dumini.

Restano, però, come si diceva, altri due fatti. E' certo, per chi da tutto, compreso il De Bono, è ammesso, che dopo l'arresto del Dumini, il suo bagaglio, consistente in una valigia ed in una busta di cuoio, fu portato, dalla stazione, al palazzo del Viminale, ne' locali della Direzione Generale della P.S. Il De Bono protesta che ciò non avvenne per ordine da lui dato; anzi, egli volle che il bagaglio fosse sollecitamente riportato alla stazione, e custodito nell'ufficio del Comandante di P.S. Ed in tal modo, l'autorità giudiziaria poté porlo a questo e tenerlo a sua libera disposizione. Ma

Appenzel

Comun Nadi' esse. Dun posto la macel nel vinnas  
alle 22.30. alle 20.30 fu ritirata. Fede speciale rappre-  
sento consegnato la maton <sup>incendio</sup> del 13 a le sono. Questi  
nel cagedanto in fine del Section per me d'hemmit  
sempre e con raccomandando ag' Agenti. Controllato il  
fatto a le sono conosci. Nella loro, annelle d'au-  
fatto, it che fa suppon che ag' rapem le rapone del  
l'anno criton dell'autunno

Tutto ciò non cancella il fatto che il De  
Bono non solo lasciò che valigia e busta  
fossero portate arbitrariamente nei suoi uffici  
e che quindi rimanessero, se pure per  
sempre non lungo, ma che fossero aperte,  
e che ne fosse tratto fuori ed esaminato  
il contenuto, che egli stesso vide e conobbe,  
e lo riferì poi ad altri; contenuto, che  
era per di cose di essenziale importanza,  
la stoffa tagliata dell'automobile e parte  
degli abiti appartenenti al Matteotti e  
insanguinati. Tutto ciò non può lasciare  
sempre preoccupazione chi deve giudicare. <sup>se da quanto</sup>  
~~se non possono essere da quanto si può raccogliere~~ <sup>si può raccogliere</sup>  
~~esse~~ <sup>esser</sup> mutata nel riconoscimento sicuro <sup>gliene non può</sup>  
di elementi che valgano a raffigurare un <sup>questa</sup>  
reato, nemmeno può far escludere che  
ne rimanga il dubbio per insufficienza di  
prova.

Depositi  
finali

Si casò altrettanto del plico che del Du-  
mini era stato lasciato presso un impre-  
gato dell'ufficio stampa, per riprenderlo  
quando si fosse ritornato. Egli era solito far  
cori. Avvenuto l'arresto del Dumini, il De  
Bono fece ritirare tutto di una autorità. Era <sup>seguente</sup>  
furono fatti sequestrati dal Comm. Nudi  
che comparso a De Bono. Questi restituì la stoffa,

894/2

l'anno 1811.

Le natipie person ne orden a de Bono exparte  
at Bismarck, e la persona exparte la natipie  
del 13. Che it frugi ne de nel College della  
per priede a de Bono priede priede priede priede  
priede dei priede inaurunati e anche  
anant all'Alta Corte Vol I po 40

1/2. L'ann it priede, che apert a priede a de Bono  
e del Bono, Bono vade che continene delle  
vade, e una alta Bono vade a de Bono, non  
seppa alla del priede. Dea priede vade per una causa  
Bono vade anant 1/2 A.P.

Le Bono vade anant una causa che it Bono priede  
l'ann it priede a de Bono priede

un involto contenente un pezzo di stoffa,  
ed una busta chiusa, con sopra due righe  
a croce e la firma Dumini. Fu aperta, e si  
è dichiarato ~~X~~ che altro non conteneva che  
carte e cartoline inutili e non val. da man-  
narsi in circolazione. ~~Si è detto che una lettera~~  
~~di Dumini per la ditta di una lettera.~~

Ma il fatto è arbitrario, come l'altro supradetto  
del Trasporto del bagaglio fuori dell'ufficio del com-  
missariato e della sua apertura: ogni perquisi-  
zione, sequestro e verifica si sarebbe dovuta la-  
sciar fare dalla legittima autorità; per qua-  
lunque ragione si è fatto altrimenti; non  
può eliminarsi il dubbio che ragione possa  
esservi stata anche il voler aver modo di  
favorire ~~alcuni~~ <sup>alcuni</sup> ~~colpevoli~~, sottraendo tracce del reato  
Per queste circostanze, escluse le altre <sup>alla giustizia</sup>  
che a proposito di questa medesima capo di  
~~accusa~~ si è dimostrato che non hanno conti-  
nenza, la Commissione ~~che non può più capo~~  
~~la commissione di un passaporto sotto falso~~ <sup>di accusa</sup>  
~~e falsa data~~  
~~unica (n. 16) e per tentativo di sottrarre alla~~ <sup>del parente</sup>  
~~giustizia penale e cancellata del reato (n. 14)~~ <sup>capo d'accusa</sup>  
~~non può procedersi contro il sen. De Bonis, da~~ <sup>(n. 14) non</sup>  
~~innanzi per favoreggiamento del delitto~~ <sup>non può procedersi</sup>  
contro l'on. Matteotti, perché le prove <sup>raccolte</sup> ~~sono~~

non sono <sup>apparente</sup> sufficienti.

Considerato che l'on. sen. De Bono fu per sua domanda interrogato dalla Commissione nei giorni 27 e 28 febbraio, 3, 4 e 5 marzo a. e. egli poté, così, esporre ampiamente, come di fatto espone, tutto quello che intendeva e poteva dire per sua giusta ragione, contro le accuse a carico di lui contenute nella denuncia Donati. Nulla di queste, nella degli elementi raccolti ~~dalla istruttoria~~ fu ommesso nelle domande e nelle contestazioni a lui fatte, tanto a riguardo delle persone, con le quali egli aveva avuto o si era detto che avesse avuto relazioni da far dedurre una sua qualunquè partecipazione ai reati, cui la denuncia anzidetta si riferisce; quanto dei fatti a lui imputati, o a suo carico presunti, nella preparazione, nella esecuzione e nelle conseguenze dei reati medesimi. E su tutto egli ha dato le risposte che doveva e voleva, indicando anche, a loro conferma, numerosi testimoni, che tutti sono stati esaminati dalla Commissione, come risulta dagli atti della compiuta istruttoria. Dopo ciò, nessun fatto nuovo è <sup>risultato</sup> ~~stato~~

~~dato a carico del sen. De Bono~~, per quale si  
potrebbe ritenere o necessario o conveniente  
almeno un suo nuovo interrogatorio. Fat-  
to <sup>importante</sup> ~~importante~~ potrebbe, e mai, considerarsi la  
domanda presentata in appreso, e precisa-  
mente il 5 di luglio, dal Procuratore della  
ved. Matteotti, e cioè che si ricercassero negli  
uffici della Direzione Generale della P.S. i do-  
cumenti comprovanti che il De Bono ave-  
va favorito la fuga di persone implicate  
nell'assassinio dell'on. Matteotti ed in  
altri delitti. Ma già si è detto come la ipe-  
zione che si fece in seguito di tale denuncia  
o domanda abbia dato un risultato del-  
 tutto contrario ad essa, di modo che maggiore  
discolpa non avrebbe potuto il De Bono far-  
mai a se stesso: se fosse stato interrogato,  
nulla di meglio avrebbe potuto dire che di  
rimettersi a mano la Commissione a sua  
accusa.

Considerato che per queste ragioni  
non si credesse necessario né utile chiama-  
re a nuovo esame il sen. De Bono. È vero  
che per una parte delle conclusioni a cui  
giunse la Commissione è giunta potrebbe

non ritenersi sufficiente l'interrogatorio a cui si procedesse per volontà e domanda del denunciato; ed è vero altresì che in tal senso potrebbe interpretarsi un capo della motivazione che la Commissione stessa fece a proposito della sua ordinanza in data 3 aprile 1905. Qui si fu detto che l'interrogatorio avvenuto per richiesta del denunciato non dispensa dal procedere ad un secondo e, qualora ne sia il caso, dallo spedire il mandato di comparizione, affinché possano con precisione contestarsi le accuse e farsi in contrario ogni conveniente difesa. Condizione presupposta di tale dichiarazione era la eventualità che a carico del denunciato potessero farsi nuovi addebiti o di quelli già conosciuti si facesse alcuna nuova indicazione, onde in ~~pratica~~ ~~tal~~ ~~caso~~ lui sorgesse diritto ad intervenire a più completa difesa. Se ciò sarebbe potuto avvenire non poteva allora conoscere la Commissione, e perciò doveva supporre la possibilità con la conseguenza anche di un eventuale rinvio a giudizio: ma il fatto poi non si verificò, venendo così a mancare la condizione e lo

scopo, a cui la dichiarazione anzì detta si doveva intendere subordinata.

Peraltro, per dall' ora esposte considerazioni prescindendo, alla Commissione d'istruzione spetta, per espressa disposizione del Regolamento giudiziario del Senato, la facoltà di non astenersi alle norme ordinarie della procedura penale. L'art. 56 del detto Regolamento testualmente dichiara che le disposizioni del Codice di procedura penale in tanto sono da osservarsi, in quanto siano applicabili all'Alta Corte, e non venga da questa diversamente ordinato nei casi occorrenti; e ciò tanto per l'accusa ed il giudizio, quanto ancora per la istruzione del processo. La stessa Corte ha sostenuto che né un nuovo formale interrogatorio né mandato di comparizione occorrevano per costituire il Pe Bono nella condizione d'imputato, poiché egli si trovava dinanzi una Magistratura straordinaria, la quale non ha obbligo d'astenersi alle norme procedurali ordinarie, nemmeno a riguardo del modo ed del tempo di contestare al denunciato capi dell'accusa.

cura. Se in un primo momento la Commissione non credesse di applicare le conseguenze di questo indiscutibile principio, ciò fece per ragioni, come si è detto, del tutto occasionali, che non avrebbero potuto mai impedire la rinuncia a faruso, nel caso opportuno, di una facoltà che è data non per favorire persone, ma per difendere pubblici superiori interessi, ed è conosciuta l'applicazione di norme particolari.

Considerato che da questa decisione della Commissione non poteva aver mai pregiudizio <sup>chierico</sup> ~~qualeunque~~ eventualmente abbia diritto in contrario, poiché da quanto ne hanno le condizioni volute dalla legge si potrà sempre implementare il rimedio del ricorso, a termini dell'art. 19 del Regolamento giudiziario del Senato del Regno:



P. G. M.

Visti gli art. 37 del-  
lo Statuto del Regno, 17, 18 e 56 del Regola-  
mento Giudiziario del Senato

La Commissione per-  
manente d'istruzione dell'Alta Corte di  
Giustizia

Dichiara

non farsi luogo a procedimento penale contro  
il senatore Eulio De Bono

1. per inerenza del fatto imputato-  
gli di cui ai capi della denuncia, n°  
1 (partecipazione ad associazione a delinquere),  
n° 3 (favoreggiamento in giochi d'azzardo), n°  
5 (impedimento all'asta pubblica in vendita  
di materiale di guerra), n° 6 (vendita di armi  
e munizioni), n° 7 (acquisto degli Alber-  
ghi di Vallombrosa);

2. per non aver egli concorso nei fat-  
ti denunciati al n° 11 (incendio di squadra  
"puntrice", a Ferrara), e al n° 13 (organizza-  
zione dell'assassinio in persona dell'on. Mat-  
teotti);

3. perché non costituiscono reato  
i fatti imputatigli nella denuncia ai

84

num. 2 / traffico con le condotte (condotte  
del Viminale), 4 / partecipazione agli utili  
della vendita di materiale di guerra, 8 (Co-  
operativa tra ufficiali in posizione ausiliaria  
speciale), 12 / trascuranza delle denunce  
Benini e Federazione del Clero

4. per essere stato dalle compe-  
tente autorità giudiziarie emesso decreto  
di non doversi promuovere azione penale  
per il fatto di cui al n. 10 (Forni - Cattaneo)

5. per insufficienza di prove a ri-  
guardo dei fatti denunciati ed emersi dal-  
la istruttoria, di cui al n. 9 (partecipazione  
messa nell'apprensione contro l'on. Amendola),  
14 / favoreggiamento nel delitto Matteotti,  
15 / favoreggiamento nell'apprensione contro  
l'on. Misuri, 16 / ritardio di passaporto sotto  
falso nome e falsa data.

ed

Ordine

Che siano restituiti alla Au-  
torità Giudiziarie competente tutti gli  
atti e i documenti che furono richiesti per  
averne visione,

che la presente sentenza sia notificata

al denunziante, al denunciato ed alle  
parti civili.

art. 18 Reg.

Così deciso in Roma il giorno 11 giugno 1925  
Letto, approvato, sottoscritto

Preside. *[Signature]*

8. Andrea *[Signature]*

Grosoli *[Signature]*

Calione *[Signature]*, Relatore

Cartigliani *[Signature]*

Gioppi *[Signature]*

Simidadi *[Signature]*

*[Signature]*

Esposita in cancelleria il 16 giugno 1925

*[Signature]*



Sentença de Bono